

COMUNE DI PIAZZA AL SERCHIO

TITOLO 01

PRINCIPI GENERALI

ART. 01 DENOMINAZIONE E TERRITORIO DEL COMUNE

01. LA COMUNITA' DI PIAZZA AL SERCHIO E' ENTE AUTONOMO LOCALE SECONDO I PRINCIPI E NEI LIMITI DELLA COSTITUZIONE E DELLE LEGGI

GENERALI DELLA REPUBBLICA.

02. ESSA E' COSTITUITA DALLA POPOLAZIONE DI PIAZZA AL SERCHIO E DELLE FRAZIONI DI: SAN DONNINO, PETROGNANO, SAN MICHELE, S.

ANASTASIO, COGNA, GRAGNANA, NICCIANO, BORSIGLIANA, LIVIGNANO.

03. IL TERRITORIO DEL COMUNE HA UNA ESTENSIONE DI KMQ. 27,09 ED E' COSI' DELIMITATO: CONFINA COI COMUNI DI SILLANO, GIUNCUGNANO,

SAN ROMANO IN GARFAGNANA, CAMPORGIANO E MINUCCIANO.

04. IL COMUNE HA LO STEMMA E IL GONFALONE DI CUI ALLE RIPRODUZIONI ALLEGATE AL PRESENTE STATUTO.

05. IL COMUNE HA SEDE IN PIAZZA AL SERCHIO.

06. LE ADUNANZE DEGLI ORGANI ELETTIVI COLLEGIALI SI SVOLGONO NELLA SEDE COMUNALE. IN CASI DEL TUTTO ECCEZIONALI E PER PARTICOLARI

ESIGENZE, IL CONSIGLIO PUO' RIUNIRSI ANCHE IN LUOGHI DIVERSI DALLA SEDE COMUNALE.

07. LA DENOMINAZIONE DEL COMUNE E LA SUA CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE POSSONO ESSERE MODIFICATE CON L'OSSERVANZA DELLE NORME DI

CUI ALL' ARTT. 133 DELLA COSTITUZIONE.

ART. 02 FINALITA' DEL COMUNE

01. IL COMUNE DI PIAZZA AL SERCHIO RAPPRESENTA LA PROPRIA COMUNITA', NE CURA GLI INTERESSI E NE PROMUOVE LO SVILUPPO CIVILE,

SOCIALE ED ECONOMICO. PROMUOVE LA PARTECIPAZIONE DEI MEMBRI DELLA COLLETTIVITA' ALLE SCELTE POLITICO-ORGANIZZATIVE, GARANTENDO

ATTRAVERSO FORME DI PUBBLICITA' ADEGUATE L'INFORMAZIONE SUI PROGRAMMI DELL'AMMINISTRAZIONE E SULLE INIZIATIVE DI ATTUAZIONE DEGLI STESSI.

02. IL COMUNE ISPIRA LA PROPRIA AZIONE, RICERCANDO IL COORDINAMENTO CON GLI ALTRI ENTI, AI SEGUENTI CRITERI E PRINCIPI:

A) SUPERAMENTO DEGLI SQUILIBRI ECONOMICI E SOCIALI ESISTENTI NEL PROPRIO TERRITORIO;

B) SOSTEGNO ALLA REALIZZAZIONE DI UN EFFICIENTE SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AGLI ANZIANI, AI MINORI, AGLI INVALIDI ED AI SOGGETTI CON PROBLEMI DI DIPENDENZA, ANCHE ATTRAVERSO LA PROMOZIONE ED IL COINVOLGIMENTO DI ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO;

C) EFFETTIVITA' DEL DIRITTO ALLO STUDIO, ALLA EDUCAZIONE PERMANENTE E ALLA CULTURA;

D) TUTELA E SVILUPPO DEL PATRIMONIO CULTURALE LOCALE ANCHE ATTRAVERSO LA VALORIZZAZIONE ED IL RECUPERO DELLE TESTIMONIANZE STORICHE E DELLE TRADIZIONI LOCALI;

E) TUTELA DEL DIRITTO ALLA CASA ATTRAVERSO L'AZIONE FINALIZZATA ALLA REALIZZAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA;

F) TUTELA DEL DIRITTO AL LAVORO ATTRAVERSO LA PROMOZIONE E LA INCENTIVAZIONE DELLA INIZIATIVA ECONOMICA PUBBLICA E PRIVATA,

FAVORENDO FORME DI ASSOCIAZIONISMO E COOPERAZIONE, CON PARTICOLARE

RIFERIMENTO ALLA UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE DEL TERRITORIO;

G) PROMOZIONE E SVILUPPO DELLO SPORT DILETTANTISTICO E DEL TURISMO SOCIALE E GIOVANILE;

H) TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO PAESAGGISTICO, AMBIENTALE, STORICO ED ARTISTICO, ATTRAVERSO L'ATTUAZIONE DI UN ORGANICO ASSETTO DEL TERRITORIO ED IL CONTROLLO DI TUTTE LE FORME DI INQUINAMENTO;

I) ATTUAZIONE DEL PRINCIPIO DI "PARI OPPORTUNITA'" UOMO-DONNA.

03. IL COMUNE PROMUOVE INIZIATIVE E COLLABORA A PROGRAMMI ATTI A MANTENERE LEGAMI CON I CITTADINI RESIDENTI ALL'ESTERO E LE LORO FAMIGLIE.

04. IL COMUNE DI PIAZZA AL SERCHIO PROMUOVE LA CULTURA DELLA PACE E DEI DIRITTI UMANI MEDIANTE INIZIATIVE CULTURALI E DI RICERCA, DI EDUCAZIONE, DI COOPERAZIONE E DI INFORMAZIONE CHE TENDONO A FARE DEL COMUNE UNA TERRA DI PACE.

ART. 03 PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI

01. IL COMUNE ASSUME LA PROGRAMMAZIONE COME METODO DI INTERVENTO PER IL CONSEGUIMENTO DELLE SUE FINALITA' E DEFINISCE OBIETTIVI E CRITERI DELLA PROPRIA AZIONE MEDIANTE PIANI GENERALI E SETTORIALI, TENENDO, IN CIO', CONTO DELLE LINEE DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO ESPRESSI NEI PROGRAMMI DELLA REGIONE, COORDINANDO LA PROPRIA AZIONE CON QUELLE DELLA PROVINCIA DI LUCCA, DEGLI ENTI COMPRESORIALI E DELLA COMUNITA' MONTANA DELLA GARFAGNANA E/O DI ALTRI COMUNI LIMITROFI.

02. IL COMUNE PARTECIPA CON PROPRIE PROPOSTE ALLE ATTIVITA' DI PROGRAMMAZIONE ED ALLA GESTIONE DELLE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE DI RILEVANTE INTERESSE PROVINCIALE CONCORRENDO ALLA DETERMINAZIONE DEI FINI, DEGLI OBIETTIVI E DEGLI STRUMENTI, IN RELAZIONE AI PROGETTI, ALLE ATTIVITA' E ALLE OPERE, NELL'AMBITO DELLE INIZIATIVE DI PROGRAMMAZIONE CONCORDATE CON LA PROVINCIA.

ART. 04 COOPERAZIONE CON ALTRI ENTI

01. IL COMUNE ATTIVA E PARTECIPA A FORME DI COLLABORAZIONE E COOPERAZIONE CON GLI ALTRI SOGGETTI DEL SISTEMA DELLE AUTONOMIE, PER L'ESERCIZIO ASSOCIATO DI SERVIZI E FUNZIONI AL FINE DI RAGGIUNGERE UNA MAGGIORE EFFICIENZA ED UTILITA' SOCIALE DEGLI STESSI.

02. PROMUOVE E PARTECIPA A FORME DI UNIONE CON I COMUNI CONTERMINI, APPARTENENTI ALLA PROVINCIA DI LUCCA, PER ESERCITARE CONGIUNTAMENTE FUNZIONI E SERVIZI PROPRI.

03. PROMUOVE E PARTECIPA ALLA REALIZZAZIONE DI ACCORDI CON GLI ENTI LOCALI DELLA GARFAGNANA PERCHE', ATTRAVERSO IL CONFRONTO E IL COORDINAMENTO DEI RISPETTIVI PROGRAMMI, NE SIA RESO PIU' ARMONICO IL PROCESSO DI SVILUPPO ECONOMICO.

ART. 05 FUNZIONI DEL COMUNE

01. SPETTANO AL COMUNE TUTTE LE FUNZIONI AMMINISTRATIVE RIGUARDANTI LA POPOLAZIONE ED IL TERRITORIO, SALVO QUANTO ESPRESSAMENTE

ATTRIBUITO AD ALTRI ENTI DALLA LEGGE STATALE O REGIONALE.

02. IL COMUNE GESTISCE I SERVIZI ELETTORALE, DI ANAGRAFE, DI STATO CIVILE, DI STATISTICA E DI LEVA MILITARE.

03. LE FUNZIONI DI CUI AL COMMA 02 FANNO CAPO AL SINDACO, QUALE UFFICIALE DEL GOVERNO.

04. IL COMUNE SVOLGE ALTRESI' LE ULTERIORI FUNZIONI AMMINISTRATIVE PER I SERVIZI DI COMPETENZA STATALE CHE GLI VENGONO AFFIDATE DALLA LEGGE, SECONDO I RAPPORTI FINANZIARI E LE RISORSE DA QUESTA REGOLATI.

05. IL COMUNE ESERCITA FUNZIONI ATTRIBUITE, DELEGATE O SUBDELEGATE DALLA REGIONE PER SODDISFARE ESIGENZE ED INTERESSI DELLA PROPRIA COMUNITA'.

06. IL COMUNE PUO' DELEGARE LE PROPRIE FUNZIONI ALLA COMUNITA' MONTANA DELLA GARFAGNANA.

07. IL COMUNE CONCORRE ALLA DETERMINAZIONE DEGLI OBIETTIVI CONTENUTI NEI PIANI E PROGRAMMI DELLO STATO E DELLA REGIONE TOSCANA PROVVEDENDO, PER QUANTO DI PROPRIA COMPETENZA, ALLA LORO SPECIFICAZIONE ED ATTUAZIONE.

ART. 06 ALBO PRETORIO E INFORMAZIONE

01. LE ATTIVITA' DEL COMUNE SI SVOLGONO NEL RISPETTO DEL PRINCIPIO DELLA PUBBLICITA' E DELLA MASSIMA CONOSCIBILITA'.

02. NELLA SEDE COMUNALE SONO PREVISTI APPOSITI SPAZI DA DESTINARE AD ALBO PRETORIO PER LA PUBBLICAZIONE DI ATTI, PROVVEDIMENTI, AVVISI E QUANT'ALTRO SIA SOGGETTO O VENGA SOTTOPOSTO A TALE FORMA DI PUBBLICITA'. IL SEGRETARIO COMUNALE, AVVALENDOSI DEGLI UFFICI, CURA L'AFFISSIONE DEGLI ATTI.

03. AL FINE DI GARANTIRE A TUTTI I CITTADINI UN'INFORMAZIONE ADEGUATA SULLE ATTIVITA' DEL COMUNE, SONO PREVISTE ULTERIORI FORME DI PUBBLICITA' CON APPOSITO REGOLAMENTO.

TITOLO 02

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

CAPO 01

ORGANI ISTITUZIONALI

ART. 07 ORGANI ISTITUZIONALI

01. SONO ORGANI ISTITUZIONALI: IL CONSIGLIO COMUNALE, LA GIUNTA COMUNALE ED IL SINDACO.

CAPO 02

IL CONSIGLIO COMUNALE

ART. 08 IL CONSIGLIO COMUNALE

01. IL CONSIGLIO DETERMINA L'INDIRIZZO POLITICO-AMMINISTRATIVO DEL COMUNE, EFFETTUANDO IN SEDE DI PROGRAMMAZIONE LE SCELTE FONDAMENTALI CHE RIGUARDANO LA POPOLAZIONE ED IL TERRITORIO COMUNALE PRECIPUAMENTE NEI SETTORI ORGANICI DEI SERVIZI SOCIALI, DELL'ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO E DELLO SVILUPPO ECONOMICO, QUANDO NON SIA ATTRIBUITO AD ALTRI SOGGETTI DALLA LEGGE

STATALE O REGIONALE E NE CONTROLLA L'ATTUAZIONE.

02. IL CONSIGLIO ADEMPIE ALLE FUNZIONI SPECIFICAMENTE DEMANDATEGLI DALLE LEGGI STATALI E REGIONALI E DAL PRESENTE STATUTO.

03. IL CONSIGLIO ESERCITA L'AUTONOMIA FINANZIARIA E LA POTESTA' REGOLAMENTARE NELL'AMBITO DELLE LEGGI E DEL COORDINAMENTO DELLA FINANZA PUBBLICA.

04. IL SISTEMA DI ELEZIONE DEL CONSIGLIO, LA SUA DURATA IN CARICA, IL NUMERO DEI CONSIGLIERI E LA LORO POSIZIONE GIURIDICA SONO REGOLATI DALLA LEGGE.

05. IL CONSIGLIO DURA IN CARICA SINO ALLA ELEZIONE DEL NUOVO, LIMITANDOSI, DOPO L'INDIZIONE DEI COMIZI ELETTORALI, AD ADOTTARE GLI ATTI URGENTI ED INDEROGABILI ED A SVOLGERE FUNZIONI DI CONTROLLO ATTRAVERSO I SINGOLI CONSIGLIERI.

06. I CONSIGLIERI CESSATI DALLA CARICA PER EFFETTO DELLO SCIoglIMENTO DEL CONSIGLIO CONTINUANO AD ESERCITARE GLI INCARICHI ESTERNI, AD ESSI EVENTUALMENTE ATTRIBUITI, FINO ALLA NOMINA DEI SUCCESSORI.

ART. 09 GRUPPI CONSILIARI

01. I CONSIGLIERI SI COSTITUISCONO IN GRUPPI COMPOSTI DA UNO O PIU' COMPONENTI, SECONDO LE MODALITA' DEL REGOLAMENTO.

02. IL CAPOGRUPPO CONSILIARE E' INDIVIDUATO DAL GRUPPO STESSO, NELLA PRIMA SEDUTA CONSILIARE UTILE.

03. IN CASO DI MANCATA DESIGNAZIONE I CAPIGRUPPO SONO IDENTIFICATI NEI CONSIGLIERI CHE ABBIANO RIPORTATO IL MAGGIOR NUMERO DI VOTI PER OGNI LISTA.

04. TUTTI I GRUPPI CONSILIARI HANNO DIRITTO AD USUFRUIRE DI IDONEO LOCALE PER L'ESPLETAMENTO DELLE PROPRIE FUNZIONI. LE MODALITA' DI CONCESSIONE E DI USO DEL LOCALE SONO DISCIPLINATE DA APPOSITO REGOLAMENTO.

ART. 10 COMMISSIONI CONSILIARI

01. IL CONSIGLIO PUO' AVVALERSI DI COMMISSIONI PERMANENTI, DI COMMISSIONI TEMPORANEE O SPECIALI.

02. LE COMMISSIONI SONO COSTITUITE DAL CONSIGLIO NEL PROPRIO SENO, CON CRITERIO PROPORZIONALE.

03. I POTERI DELLE COMMISSIONI, LA COMPOSIZIONE ED IL FUNZIONAMENTO, L'ORGANIZZAZIONE E LE FORME DI PUBBLICITA' DELLE STESSE, SONO DISCIPLINATE DALL'APPOSITO REGOLAMENTO.

04. COMPITO DELLE COMMISSIONI PERMANENTI E' L'ESAME PREPARATORIO DEGLI ATTI DELIBERATIVI DEL CONSIGLIO AL FINE DI FAVORIRE IL MIGLIOR ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELL'ORGANO STESSO.

05. COMPITO DELLE COMMISSIONI TEMPORANEE E DI QUELLE SPECIALI E' L'ESAME DI MATERIE RELATIVE A QUESTIONI DI CARATTERE PARTICOLARE O GENERALI INDIVIDUATE DAL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 11 FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

01. L'ATTIVITA' DEL CONSIGLIO E' DISCIPLINATA DA UN REGOLAMENTO

APPROVATO A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

02. LE SEDUTE DEL CONSIGLIO SONO PUBBLICHE, SALVO LE ECCEZIONI PREVISTE DAL REGOLAMENTO.

03. IL CONSIGLIO E' VALIDAMENTE RIUNITO CON L'INTERVENTO DELLA META' DEI CONSIGLIERI IN CARICA E IN SECONDA CONVOCAZIONE CON LE MODALITA' PREVISTE DALL' ARTT. 127 DEL T.U. 1915 , N. 148 .

04. IL CONSIGLIO DELIBERA A MAGGIORANZA DEI VOTANTI, SALVO LE MAGGIORANZE QUALIFICATE ESPRESSAMENTE RICHIESTE DALLA LEGGE E DAL PRESENTE STATUTO. PER LA ELEZIONE DEI CONSIGLIERI IN SENO A COMMISSIONI E AD ORGANISMI COLLEGIALI NEI QUALI IL COMUNE HA DIRITTO DI ELEGGERE UNA PROPRIA RAPPRESENTANZA E' SUFFICIENTE LA MAGGIORANZA RELATIVA. PER LE RAPPRESENTANZE SPETTANTI ALLA MINORANZA SONO PROCLAMATI ELETTI I DESIGNATI DALLA MINORANZA CHE HANNO RIPORTATO MAGGIORI VOTI.

05. IL VOTO E' PALESE. IL REGOLAMENTO PUO' PREVEDERE IL VOTO SEGRETO QUANDO SI RENDONO NECESSARI APPREZZAMENTI E VALUTAZIONI SULLE PERSONE. LE SCHEDE BIANCHE, LE NON LEGGIBILI E LE NULLE SI COMPUTANO PER DETERMINARE LA MAGGIORANZA DEI VOTANTI.

ART. 12 SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

01. L'ATTIVITA' DEL CONSIGLIO SI SVOLGE IN SESSIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE COME PREVISTO DAL REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO.

ART. 13 VERBALIZZAZIONE DELLE SEDUTE

01. IL SEGRETARIO DEL COMUNE PARTECIPA ALLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE E NE REDIGE IL VERBALE CHE SOTTOSCRIVE CON IL SINDACO O CON CHI PRESIEDE LA ADUNANZA.

02. LA VERBALIZZAZIONE DELLE SEDUTE, SU DELEGA DEL SEGRETARIO, PUO' ESSERE AFFIDATA AD UN DIPENDENTE DEL COMUNE, FERMO RESTANDO LA OBBLIGATORIETA' DELLA PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO ALLA SEDUTA.

03. IL CONSIGLIO PUO' SCEGLIERE UNO DEI SUOI MEMBRI AD ESERCITARE LE FUNZIONI DI VERBALIZZANTE ALLO SCOPO DI DELIBERARE SOPRA UN DETERMINATO OGGETTO E CON L'OBBLIGO DI FARNE ESPRESSA MENZIONE NEL VERBALE MA SENZA SPECIFICARNE I MOTIVI.

04. IL PROCESSO VERBALE INDICA I PUNTI PRINCIPALI DELLA DISCUSSIONE ED IL NUMERO DEI VOTI RESI A FAVORE E CONTRO OGNI PROPOSTA.

05. OGNI CONSIGLIERE HA DIRITTO DI FAR CONSTARE NEL VERBALE IL SUO VOTO ED I MOTIVI DEL MEDESIMO.

06. IL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA E' LETTO ED APPROVATO IN SEDUTA SUCCESSIVA A QUELLA CUI SI RIFERISCE. LE MODALITA' DI APPROVAZIONE, LE MODALITA' DI INSERIMENTO DELLE EVENTUALI RETTIFICAZIONI RICHIESTE DAI CONSIGLIERI, NONCHE' LE MODALITA' SECONDO LE QUALI IL PROCESSO PUO' DARSI PER LETTO SONO STABILITE DAL REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 14 CONSIGLIERI COMUNALI

01. I CONSIGLIERI COMUNALI RAPPRESENTANO L'INTERO COMUNE SENZA

VINCOLO DI MANDATO.

02. I CONSIGLIERI ENTRANO IN CARICA ALL' ATTO DELLA PROCLAMAZIONE.
03. NELLA SEDUTA IMMEDIATAMENTE SUCCESSIVA ALLA ELEZIONE IL CONSIGLIO, PRIMA DI DELIBERARE SU QUALSIASI ALTRO OGGETTO, PROCEDE ALLA CONVALIDA DEGLI ELETTI A NORMA DELLE LEGGI VIGENTI.
04. CIASCUN CONSIGLIERE E' TENUTO AD ELEGGERE UN DOMICILIO NEL TERRITORIO COMUNALE.
05. I CONSIGLIERI COMUNALI HANNO DIRITTO DI OTTENERE DAGLI UFFICI DEL COMUNE, NONCHE' DALLE AZIENDE ED ENTI DA ESSO DIPENDENTI, TUTTE LE INFORMAZIONI E LE NOTIZIE IN LORO POSSESSO, UTILI ALL' ESPLETAMENTO DEL LORO MANDATO. SONO TENUTI AL SEGRETO NEI CASI SPECIFICAMENTE DETERMINATI DALLA LEGGE.
06. L' ESERCIZIO DEL DIRITTO DI CUI AL COMMA 05 E' DISCIPLINATO CON APPOSITO REGOLAMENTO.
07. I CONSIGLIERI HANNO DIRITTO DI INIZIATIVA SU OGNI QUESTIONE SOTTOPOSTA ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO.
08. I CONSIGLIERI HANNO DIRITTO DI PRESENTARE INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE E MOZIONI.
09. UN QUINTO DEI CONSIGLIERI IN CARICA PUO' RICHIEDERE L' INSERIMENTO DI ARGOMENTI NELL' ORDINE DEL GIORNO DEL CONSIGLIO COMUNALE.
10. I CONSIGLIERI ESERCITANO I DIRITTI DI CUI AI COMMI 07 , 08 E 09 SECONDO LE MODALITA' STABILITE NEL REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE.
11. UN QUINTO DEI CONSIGLIERI IN CARICA PUO' PROMUOVERE DI SOTTOPORRE AL CONTROLLO DI LEGITTIMITA' DEL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO DELIBERAZIONI ADOTTATE DALLA GIUNTA COMUNALE, NEI TERMINI, NEI CASI E SECONDO LE MODALITA' DI CUI AI COMMI 02 E 04 DELL' ARTT. 45 DELLA LEGGE 08.06.1990 , N. 142 .

ART. 15 CESSAZIONE DALLA CARICA

01. I CONSIGLIERI CESSANO DALLA CARICA PER EFFETTO DELLO SCIoglIMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE AI SENSI DELL' ARTT. 39 DELLA LEGGE 08.06.1990 , N. 142 , A SEGUITO DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI RIMOZIONE DALLA CARICA EMANATO AI SENSI DELL' ARTT. 40 DELLA LEGGE STESSA, PER SCADENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE, PER DIMISSIONI E PER DECADENZA.
02. LE DIMISSIONI DEL CONSIGLIERE COMUNALE DEVONO ESSERE PRESENTATE PER ISCRITTO AL SINDACO ED HANNO EFFICACIA DAL MOMENTO IN CUI, SU COMUNICAZIONE DI QUESTI, IL CONSIGLIO NE PRENDE ATTO NELLA PRIMA RIUNIONE. SE IL SINDACO O IL CONSIGLIO NON PROVVEDONO, IL DIMISSIONARIO PUO' CHIEDERE AL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO L' ATTIVAZIONE DELLA PROCEDURA DI CUI ALL' ARTT. 48 DELLA LEGGE 08.06.1990 , N. 142 . LE DIMISSIONI NON POSSONO ESSERE RITIRATE DOPO LA PRESA D' ATTO.
03. I CONSIGLIERI CHE NON INTERVENGONO A TRE SEDUTE CONSECUTIVE SENZA GIUSTIFICATI MOTIVI, SONO DICHIARATI DECADUTI. LA DECADENZA E' PRONUNCIATA DAL CONSIGLIO COMUNALE DECORSI ALMENO DIECI GIORNI DALLA NOTIFICAZIONE ALL' INTERESSATO DELLA PROPOSTA DI DECADENZA.

ART. 16 CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO

01. IL CONSIGLIO COMUNALE E' CONVOCATO DAL SINDACO.
02. IL CONSIGLIO VIENE CONVOCATO, IN UN TERMINE NON SUPERIORE A VENTI GIORNI, NELLA IPOTESI DI CUI AL COMMA 09 DELL' ARTT. 14 . A TAL FINE I RICHIEDENTI ALLEGANO ALLA ISTANZA IL TESTO DELLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONI O DELLE MOZIONI DA DISCUTERE O DELLE INTERROGAZIONI.
03. LA CONVOCAZIONE DEI CONSIGLIERI DEVE ESSERE FATTA CON AVVISI SCRITTI, DA CONSEGNARSI AL DOMICILIO. LA CONSEGNA RISULTA DA DICHIARAZIONE DEL MESSO COMUNALE.
04. L' AVVISO PER LE SESSIONI ORDINARIE, CON L' ELENCO DEGLI OGGETTI DA TRATTARE, DEVE ESSERE CONSEGNATO AL CONSIGLIERE ALMENO CINQUE GIORNI PRIMA E PER LE ALTRE SESSIONI, ALMENO TRE GIORNI PRIMA DI QUELLO STABILITO PER LA PRIMA ADUNANZA. PER IL COMPUTO DEI TERMINI SI OSSERVANO LE DISPOSIZIONI DELL' ARTT. 155 DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE.
05. NEI CASI D'URGENZA, L' AVVISO CON IL RELATIVO ELENCO PUO' ESSERE CONSEGNATO ENTRO LE VENTIQUEATTRORE PRECEDENTI IL GIORNO STABILITO PER L' ADUNANZA. IN TAL CASO, QUALORA LA MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI PRESENTI LO RICHIEDA , OGNI DELIBERAZIONE PUO' ESSERE DIFFERITA AL GIORNO SEGUENTE.
06. IL DIFFERIMENTO DI CUI AL COMMA 05 SI APPLICA ANCHE AGLI ELENCHI DI OGGETTI DA TRATTARSI IN AGGIUNTA AD ALTRI GIA' ISCRITTI ALL' ORDINE DEL GIORNO DI UNA DETERMINATA SEDUTA.
07. L' ELENCO DEGLI OGGETTI DA TRATTARE NELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEVE ESSERE PUBBLICATO ALL' ALBO PRETORIO ALMENO IL GIORNO PRECEDENTE QUELLO STABILITO PER LA SEDUTA.
08. PER LA ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO E' DISPOSTA DAL CONSIGLIERE ANZIANO, CHE DISPONE LA CONVOCAZIONE ENTRO DIECI GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI O DALLA DATA IN CUI SI E' VERIFICATA LA VACANZA.
09. NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE, IL CONSIGLIO SI RIUNISCE ALTRESI' AD INIZIATIVA DEL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO E DEL PREFETTO.

ART. 17 PRESIDENZA DELLA SEDUTA

01. IL SINDACO O CHI LO SOSTITUISCE LEGALMENTE PRESIEDE L' ADUNANZA CONSILIARE.
02. PER LA ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA COMUNALE, PRESIEDE L' ADUNANZA IL CONSIGLIERE ANZIANO.
03. CHI PRESIEDE L' ADUNANZA DEL CONSIGLIO ESERCITA IL POTERE DISCREZIONALE PER MANTENERE L' ORDINE, L' OSSERVANZA DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI E LA REGOLARITA' DELLE DISCUSSIONI E DELIBERAZIONI. HA FACOLTA' DI SOSPENDERE E SCIOGLIERE L' ADUNANZA. NELLE SEDUTE PUBBLICHE PUO', DOPO AVER DATO GLI OPPORTUNI AVVERTIMENTI, ORDINARE CHE VENGA ESPULSO CHIUNQUE SIA CAUSA DI DISORDINI.

ART. 18 CONSIGLIERE ANZIANO

01. CONSIGLIERE ANZIANO E' QUELLO CHE HA RIPORTATO NELLA ELEZIONE IL MAGGIOR NUMERO DI VOTI ED IN CASO DI PARITA', IL MAGGIORE DI ETA'.

ART. 19 COMPETENZE DEL CONSIGLIO COMUNALE

01. L'ESERCIZIO DELLE POTESTA' E DELLE FUNZIONI CONSILIARI NON PUO' ESSERE DELEGATO AD ALTRI ORGANI DEL COMUNE.

02. IL CONSIGLIO HA COMPETENZA LIMITATAMENTE AGLI ATTI FONDAMENTALI PREVISTI DALLA LEGGE DI RIFORMA DELLE AUTONOMIE LOCALI.

03. GLI ATTI FONDAMENTALI DEVONO CONTENERE LA INDIVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI E DELLE FINALITA' DA RAGGIUNGERE E LA DESTINAZIONE DELLE RISORSE E DEGLI STRUMENTI NECESSARI ALL'AZIONE DA SVOLGERE.

04. LE DELIBERAZIONI IN ORDINE ALLE MATERIE DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO NON POSSONO ESSERE ADOTTATE IN VIA D'URGENZA DA ALTRI ORGANI DEL COMUNE, SALVO QUELLE ATTINENTI ALLE VARIAZIONI DI BILANCIO DA SOTTOPORRE A RATIFICA DEL CONSIGLIO NEI SESSANTA GIORNI SUCCESSIVI, A PENA DI DECADENZA.

05. OGNI PROPOSTA DI DELIBERAZIONE SOTTOPOSTA AL CONSIGLIO DEVE ESSERE CORREDATA DAL PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO E DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA IN ORDINE RISPETTIVAMENTE ALLA REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE, NONCHE' DAL PARERE DEL

SECRETARIO COMUNALE SOTTO IL PROFILO DI LEGITTIMITA'.

06. LA MODIFICA DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DECISA DAL CONSIGLIO COMUNALE, COMPORTA IL RITORNO DELLA STESSA ALLA FASE ISTRUTTORIA PER LA RIFORMULAZIONE DEFINITIVA E PER L'ACQUISIZIONE DEI PARERI DI CUI AL COMMA PRECEDENTE.

07. NEL CASO DI URGENZA LE DELIBERAZIONI POSSONO ESSERE DICHIARATE IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILI CON IL VOTO ESPRESSO DALLA MAGGIORANZA DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO COMUNALE.

CAPO 03

GIUNTA COMUNALE E SINDACO

ART. 20 COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

01. LA GIUNTA E' COMPOSTA DAL SINDACO E DA QUATTRO ASSESSORI.

02. POSSONO ESSERE ELETTI ASSESSORI, SINO AD UN MASSIMO DI DUE, ANCHE CITTADINI NON FACENTI PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE, IN POSSESSO DEI REQUISITI DI COMPATIBILITA' ED ELEGGIBILITA' ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE, IN POSSESSO DI REQUISITI DI PRESTIGIO, PROFESSIONALITA' E COMPETENZA AMMINISTRATIVA.

03. NON POSSONO ESSERE ELETTI ASSESSORI CITTADINI CHE ALLE ULTIME ELEZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE SI SIANO PRESENTATI CANDIDATI NELLE LISTE ELETTORALI E NON SIANO RISULTATI ELETTI. NON POSSONO CONTEMPORANEAMENTE FAR PARTE DELLA GIUNTA GLI ASCENDENTI ED I DISCENDENTI, L'ADOTTANTE E L'ADOTTATO, I FRATELLI, I CONIUGI E GLI AFFINI DI PRIMO GRADO.

04. GLI ASSESSORI ESTERNI PARTECIPANO AL CONSIGLIO, SENZA DIRITTO DI VOTO, PER ILLUSTRARE ARGOMENTI CONCERNENTI LA MATERIA DI PROPRIA COMPETENZA.

05. GLI ASSESSORI DEBBONO ESSERE IN POSSESSO DEI REQUISITI DI ELEGGIBILITA' E DI COMPATIBILITA' PREVISTI DALLA LEGGE E DAL PRECEDENTE COMMA 03 , PER LA ELEZIONE ALLA CARICA.

ART. 21 ELEZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

01. IL SINDACO E GLI ASSESSORI SONO ELETTI DAL CONSIGLIO COMUNALE NELLA PRIMA ADUNANZA, SUBITO DOPO LA CONVALIDA DEGLI ELETTI.

L'ELEZIONE DEVE AVVENIRE ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI O DALLA DATA IN CUI SI E' VERIFICATA LA VACANZA O, IN CASO DI DIMISSIONI, DALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLE STESSE.

02. ENTRO IL TERMINE PREDETTO DEVONO ESSERE TENUTE, OVE NECESSARIO, LE TRE RIUNIONI PREVISTE DAL COMMA 04 DELL' ARTT. 34 DELLA LEGGE 08.06.1990 , N. 142 , TRA LE QUALI DEVE INTERCORRERE UN PERIODO DI ALMENO CINQUE GIORNI. QUALORA IN NESSUNA DI ESSE SI RAGGIUNGA LA PRESCRITTA MAGGIORANZA, SI RINNOVA L'INTERO PROCEDIMENTO, SEMPRE CHE NON SIA DECORSO IL TERMINE DEI SESSANTA GIORNI

DI CUI AGLI ARTT. 34 COMMA 02 , E 39 COMMA 01 LETT. B) N. 01 , DELLA LEGGE 08.06.1990 , N. 142 .

03. L'ELEZIONE AVVIENE SULLA BASE DI UN DOCUMENTO, SOTTOSCRITTO DA ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE, CONTENENTE IL PROGRAMMA DA ATTUARE, LA LISTA DEI CANDIDATI ALLE CARICHE DI SINDACO E DI ASSESSORE, A SEGUITO DI UN DIBATTITO SULLE DICHIARAZIONI RESE DAL CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO.

04. IL DOCUMENTO PROGRAMMATICO VIENE DEPOSITATO ALMENO CINQUE GIORNI PRIMA DELLA DATA STABILITA PER LA RIUNIONE DEL CONSIGLIO A CURA DI UNO DEI CONSIGLIERI CHE LO HA SOTTOSCRITTO, PRESSO L'UFFICIO DI SEGRETERIA COMUNALE, CHE NE RILASCIATA RICEVUTA. QUALORA IL CONSIGLIO NON RISULTI CONVOCATO ALL'ATTO DEL DEPOSITO DEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO, COPIA DEL DOCUMENTO STESSO E' TRASMESSA ENTRO VENTQUATTRORE DALL'UFFICIO DI SEGRETERIA AL CONSIGLIERE ANZIANO, AFFINCHE' CONVOCHI IL CONSIGLIO ENTRO DIECI GIORNI E COMUNQUE IN TEMPI UTILI PER IL RISPETTO DELLE SCADENZE FISSATE DALL' ARTT. 34 DELLA LEGGE 08.06.1990 , N. 142 .

05. L'ELEZIONE AVVIENE IN SEDUTA PUBBLICA, A SCRUTINIO PALESE, ED A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

ART. 22 SINDACO

01. IL SINDACO E' CAPO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE ED UFFICIALE DEL GOVERNO.

02. DISTINTIVO DEL SINDACO E' LA FASCIA TRICOLORE CON LO STEMMA DELLA REPUBBLICA, DA PORTARSI A TRACOLLA DELLA SPALLA DESTRA.

03. PRIMA DI ASSUMERE LE FUNZIONI IL SINDACO PRESTA GIURAMENTO DINANZI AL PREFETTO SECONDO LA FORMULA DI CUI ALL' ARTT. 11 DEL T.U. 10 GENNAIO 1957 , N. 03 .

04. IL SINDACO QUALE CAPO DELL'AMMINISTRAZIONE:

A) HA LA RAPPRESENTANZA GENERALE DEL COMUNE;

B) CONVOCA E PRESIEDE IL CONSIGLIO E LA GIUNTA COMUNALE, FISSANDONE L'ORDINE DEL GIORNO, DETERMINANDONE IL GIORNO E L'ORA

DELL'ADUNANZA;

C) HA LA DIREZIONE UNITARIA ED IL COORDINAMENTO DELL'ATTIVITA' POLITICO-AMMINISTRATIVA DEL COMUNE, SOVRINTENDE AL FUNZIONAMENTO DEI

SERVIZI E DEGLI UFFICI NONCHE' ALLA ESECUZIONE DEGLI ATTI;

D) COORDINA E STIMOLA L'ATTIVITA' DELLA GIUNTA E DEI SINGOLI ASSESSORI;

E) IMPARTISCE DIRETTIVE GENERALI AL SEGRETARIO COMUNALE IN ORDINE AGLI INDIRIZZI FUNZIONALI E DI VIGILANZA SULL'INTERA GESTIONE

AMMINISTRATIVA DI TUTTI GLI UFFICI E SERVIZI;

F) HA FACOLTA' DI ASSEGNARE AD OGNI ASSESSORE FUNZIONI ORDINATE ORGANICAMENTE PER MATERIA E CON DELEGA A FIRMARE GLI ATTI DI

ORDINARIA E STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE RELATIVE ALLE FUNZIONI ISTRUTTORIE ED ESECUTIVE LORO ASSEGNATE. PUO' ALTRESI' DELEGARE

AD UN ASSESSORE, COMPONENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE, LE SUE FUNZIONI IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO. LE DELEGHE DEVONO ESSERE

FATTE PER ISCRITTO E COMUNICATE AL CONSIGLIO ED AL PREFETTO;

G) PROMUOVE E CONCLUDE GLI ACCORDI DI PROGRAMMA ALL' ARTT. 27 DELLA LEGGE 08.06.1990 , N. 142 ;

H) PUO' CONCLUDERE ACCORDI CON I SOGGETTI INTERESSATI AL FINE DI DETERMINARE IL CONTENUTO DISCREZIONALE DEL PROVVEDIMENTO FINALE,

AI SENSI DELL' ARTT. 11 DELLA LEGGE 07 AGOSTO 1990 , N. 241 ;

I) CONVOCA I COMIZI PER I REFERENDUM CONSULTIVI COMUNALI;

L) ADOTTA ORDINANZE ORDINARIE;

M) RILASCIA LE AUTORIZZAZIONI COMMERCIALI, DI POLIZIA AMMINISTRATIVA, NONCHE' LE AUTORIZZAZIONI E LE CONCESSIONI EDILIZIE;

N) EMETTE PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI OCCUPAZIONE DI URGENZA E DI ESPROPRI CHE LA LEGGE ASSEGNA ALLA COMPETENZA DEL COMUNE;

O) ASSEGNA GLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA;

P) APPROVA I RUOLI DEI TRIBUTI, DEI CANONI E DELLE ENTRATE COMUNALI;

Q) ADOTTA I PROVVEDIMENTI CONCERNENTI IL PERSONALE, NON ASSEGNATI DALLA LEGGE E DAL REGOLAMENTO ALLE ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA E

DEL SEGRETARIO COMUNALE ED IN PARTICOLARE LA IRROGAZIONE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI SUPERIORI ALLA CENSURA, SENTITA LA

COMMISSIONE DI DISCIPLINA, E LA SOSPENSIONE, NEI CASI DI URGENZA, DEI DIPENDENTI COMUNALI;

R) DETERMINA GLI ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI E PROVVEDE INOLTRE, NELL' AMBITO DELLA DISCIPLINA

REGIONALE E SULLA BASE DEGLI INDIRIZZI ESPRESSI DAL CONSIGLIO COMUNALE, A COORDINARE GLI ORARI DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI, DEI

SERVIZI PUBBLICI, NONCHE' GLI ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI PERIFERICI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, AL FINE DI

ARMONIZZARE L'ESPLICAZIONE DEI SERVIZI CON LE ESIGENZE COMPLESSIVE E GENERALI DEGLI UTENTI;

S) IMPARTISCE, NELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE, LE DIRETTIVE, VIGILA SULL'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI POLIZIA

MUNICIPALE E ADOTTA I PROVVEDIMENTI PREVISTI DALLE LEGGI E DAI REGOLAMENTI ED APPLICA AL TRASGRESSORE LE SANZIONI PECUNIARIE

AMMINISTRATIVE SECONDO LE DISPOSIZIONI DEGLI ARTICOLI DA 106 A 110 DEL T.U. 03 MARZO 1934 , N. 383 E DELLA LEGGE 24 NOVEMBRE 1981

, N. 689 ;

T) RILASCIA ATTESTATI DI NOTORIETA' PUBBLICA, STATI DI FAMIGLIA,

CERTIFICATI DI INDIGENZA;

U) RAPPRESENTA IL COMUNE IN GIUDIZIO, SIA COME ATTORE CHE COME CONVENUTO; PROMUOVE DAVANTI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA, SALVO RIFERIRNE ALLA GIUNTA NELLA PRIMA SEDUTA, I PROVVEDIMENTI CAUTELARI E LE AZIONI POSSESSORIE;

V) IN RAPPRESENTANZA DELL'ENTE STIPULA I CONTRATTI GIA' DELIBERATI, QUANDO MANCHI NEL COMUNE LA FIGURA DIRETTIVA ED IL SEGRETARIO SIA CHIAMATO A SVOLGERE FUNZIONE ROGATORIA.

05. IL SINDACO QUALE UFFICIALE DI GOVERNO ESERCITA LE FUNZIONI ATTRIBUITEGLI DALLA LEGGE.

ART. 23 ASSESSORE ANZIANO

01. L'ASSESSORE ANZIANO SOSTITUISCE IL SINDACO IN CASO DI ASSENZA O DI IMPEDIMENTO, SEMPRE CHE QUESTI NON ABBIANO DESIGNATO L'ASSESSORE DELEGATO O CHE QUESTI A SUA VOLTA NON SIA ASSENTE OD IMPEDITO.

02. E' ASSESSORE ANZIANO IL PRIMO NOMINATIVO FRA GLI ASSESSORI ELENCATI NEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO DI CUI ALL' ARTT. 21 , COMMA

03 .

03. IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO DELL'ASSESSORE ANZIANO SI SEGUE L'ORDINE DEGLI ASSESSORI SECONDO L'ELENCO DI CUI AL COMMA 02 ED IN CASO DI LORO MANCANZA O IMPEDIMENTO SUBENTRA IL CONSIGLIERE ANZIANO.

04. IN SEDE DI PRIMA APPLICAZIONE, L'ASSESSORE ANZIANO E' DESIGNATO DAL CONSIGLIO TRA I COMPONENTI LA GIUNTA NELLA SEDUTA SUCCESSIVA ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO. NELLA STESSA OCCASIONE IL CONSIGLIO DETERMINA L'ORDINE DEGLI ASSESSORI DI CUI AL COMMA PRECEDENTE.

05. SE L'ASSESSORE ANZIANO E' CESSATO DALLA CARICA, IL CONSIGLIO ALL'ATTO DELLA ELEZIONE DEL SOSTITUTO INDIVIDUA ANCHE CHI SVOLGE LE FUNZIONI DI ASSESSORE ANZIANO.

ART. 24 DURATA IN CARICA, SURROGAZIONI

01. IL SINDACO E GLI ASSESSORI, ESCLUSI I CASI DI DIMISSIONI SINGOLE, RESTANO IN CARICA FINO ALL'INSEDIAMENTO DEI SUCCESSORI.

02. IN CASO DI MORTE, DI DECADENZA O DI RIMOZIONE DEL SINDACO, NE ASSUME PROVVISORIAMENTE LE FUNZIONI L'ASSESSORE ANZIANO E SI FA LUOGO AL RINNOVO INTEGRALE DELLA GIUNTA, AI SENSI DELL' ARTT. 21 DEL PRESENTE STATUTO.

03. IN CASO DI CESSAZIONE, PER QUALSIASI CAUSA, DALLA CARICA DI ASSESSORE, IL SINDACO PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE, NELLA PRIMA SEDUTA IMMEDIATAMENTE SUCCESSIVA, IL NOMINATIVO DI CHI SURROGA L'ASSESSORE CESSATO DALLA CARICA. LA ELEZIONE, DA TENERSI A SCRUTINIO PALESE, AVVIENE, NELLE PRIME DUE VOTAZIONI, A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI E, NELLA TERZA, CON LA MAGGIORANZA SEMPLICE DEI VOTANTI.

ART. 25 REVOCA DELLA GIUNTA COMUNALE

01. LA GIUNTA COMUNALE RISPONDE DEL PROPRIO OPERATO DINANZI AL CONSIGLIO COMUNALE.
02. IL VOTO CONTRARIO DEL CONSIGLIO COMUNALE AD UNA PROPOSTA DELLA GIUNTA NON COMPORTA OBBLIGO DI DIMISSIONI.
03. IL SINDACO E GLI ASSESSORI CESSANO CONTEMPORANEAMENTE DALLA CARICA IN CASO DI APPROVAZIONE DI UNA MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA, ESPRESSA PER APPELLO NOMINALE CON VOTO DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.
04. LA MOZIONE DEVE ESSERE SOTTOSCRITTA DA ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI E PUO' ESSERE PROPOSTA SOLO NEI CONFRONTI DELL'INTERA GIUNTA, DEVE CONTENERE L'INDICAZIONE DI NUOVE LINEE POLITICO-AMMINISTRATIVE, CON ALLEGATA LA LISTA DI UN NUOVO SINDACO E DI NUOVI ASSESSORI.
05. LA MOZIONE VIENE MESSA IN DISCUSSIONE NON PRIMA DI CINQUE GIORNI E NON OLTRE DIECI GIORNI DALLA SUA PRESENTAZIONE. ESSA E' NOTIFICATA AGLI INTERESSATI, SECONDO LE MODALITA' PREVISTE DAL REGOLAMENTO.
06. SE IL SINDACO NON PROCEDE ALLA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NEL TERMINE PREVISTO DAL PRECEDENTE COMMA VI PROVVEDE IL CONSIGLIERE ANZIANO.
07. LA SEDUTA NELLA QUALE SI DISCUTE LA MOZIONE DI SFIDUCIA E' PUBBLICA ED IL SINDACO E GLI ASSESSORI CHE FANNO PARTE DEL CONSIGLIO, PARTECIPANO ALLA DISCUSSIONE ED ALLA VOTAZIONE.
08. L'APPROVAZIONE DELLA MOZIONE DI SFIDUCIA COMPORTA LA PROCLAMAZIONE DELLA NUOVA GIUNTA PROPOSTA.

ART. 26 REVOCA DEGLI ASSESSORI

01. OGNI SINGOLO ASSESSORE PUO' ESSERE REVOCATO CON MOTIVATA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE SU MOTIVATA PROPOSTA DEL SINDACO, QUANDO NON OSSERVI LE LINEE DI INDIRIZZO POLITICO-AMMINISTRATIVO STABILITE DAL CONSIGLIO STESSO O NON SVOLGA UN'AZIONE AMMINISTRATIVA COERENTE AL DOCUMENTO PROGRAMMATICO PRESENTATO PER L'ELEZIONE DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI.
02. LA SEDUTA E' PUBBLICA E DEVE AVER LUOGO DOPO IL DECORSO DEL TERMINE DI DIECI GIORNI DALLA NOTIFICAZIONE ALL'INTERESSATO DELLA PROPOSTA DI REVOCA.
03. PER LA VALIDITA' DELLA VOTAZIONE, ESPRESSA IN FORMA PALESE, OCCORRE LA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

ART. 27 DIMISSIONI DEL SINDACO O DI OLTRE META' DEGLI ASSESSORI

01. LE DIMISSIONI DEL SINDACO O DI OLTRE LA META' DEGLI ASSESSORI DETERMINANO LA CESSAZIONE DALLA CARICA DELL'INTERA GIUNTA.
02. LE DIMISSIONI POSSONO ESSERE PRESENTATE NEL CORSO DELLE SEDUTE DEGLI ORGANI COLLEGIALI O, INDIPENDENTEMENTE DA TALI SEDUTE, PER ISCRITTO AL SEGRETARIO COMUNALE. DALLA DATA DELLA SEDUTA O DELLA PROTOCOLLAZIONE COMINCIANO A DECORRERE I TERMINI PER L'ELEZIONE DEI SUCCESSORI, DI CUI ALL' ARTT. 34 , COMMA 02 , DELLA LEGGE

08.06.1990 , N. 142 .

03. ENTRO DIECI GIORNI DALLA PRESENTAZIONE DELLE DIMISSIONI, IL CONSIGLIERE ANZIANO CONVOCA IL CONSIGLIO COMUNALE.

04. LA GIUNTA DIMISSIONARIA RESTA IN CARICA SINO ALL'INSEDIAMENTO DELLA NUOVA GIUNTA.

ART. 28 DECADENZA DALLA CARICA DI SINDACO E DI ASSESSORE

01. LA DECADENZA DALLA CARICA DI SINDACO E DI ASSESSORE AVVIENE PER:
A) ACCERTAMENTO DI UNA CAUSA DI INELEGGIBILITA' O DI INCOMPATIBILITA' ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE;

B) ACCERTAMENTO DI UNA CAUSA OSTATIVA ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA DI SINDACO E DI ASSESSORE;

C) NEGLI ALTRI CASI PREVISTI DALLA LEGGE.

02. L'ASSESSORE CHE NON INTERVIENE A TRE SEDUTE CONSECUTIVE DELLA GIUNTA SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO, DECADE DALLA CARICA.

03. FATTA SALVA L'APPLICAZIONE DELL' ARTT. 07 DELLA LEGGE 23 APRILE 1981 , N. 154 , LA DECADENZA E' PRONUNCIATA DAL CONSIGLIO COMUNALE, D'UFFICIO O SU ISTANZA DI QUALUNQUE ELETTORE DEL COMUNE, DOPO DECORSO IL TERMINE DI DIECI GIORNI DALLA NOTIFICAZIONE ALL'INTERESSATO DELLA PROPOSTA DI DECADENZA.

04. IN CASO DI PRONUNCIA DI DECADENZA DEL SINDACO TROVA APPLICAZIONE IL DISPOSTO DEL COMMA 02 DELL' ARTT. 24 .

ART. 29 FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

01. L'ATTIVITA' DELLA GIUNTA E' COLLEGIALE, FERMO RESTANDO LA POSSIBILITA' DI RIPARTIRE AL SUO INTERNO LE ATTRIBUZIONI E LE RESPONSABILITA' AI SINGOLI ASSESSORI.

02. LA GIUNTA COMUNALE E' CONVOCATA E PRESIDUTA DAL SINDACO, CHE DETERMINA GLI OGGETTI DA PORRE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA, SENZA FORMALITA'. PER LA VALIDITA' DELLA SEDUTA E' NECESSARIA LA PRESENZA DI ALMENO TRE COMPONENTI DELLA STESSA. LE SUE RIUNIONI NON SONO PUBBLICHE SALVO DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA STESSA.

03. ALLE SEDUTE DELLA GIUNTA PUO' ESSERE INVITATO A PARTECIPARE, SENZA DIRITTO DI VOTO, IL REVISORE DEL CONTO.

04. IL SINDACO O L'ASSESSORE COMPETENTE PER MATERIA, IMPARTISCE AL SEGRETARIO COMUNALE LE DIRETTIVE PER LA FORMULAZIONE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DA SOTTOPORRE ALLA GIUNTA.

05. OGNI PROPOSTA DI DELIBERAZIONE SOTTOPOSTA ALLA GIUNTA, DEVE ESSERE CORREDATA DAL PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO E DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA IN ORDINE RISPETTIVAMENTE ALLA REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE, NONCHE' DAL PARERE DEL

SEGRETARIO COMUNALE SOTTO IL PROFILO DI LEGITTIMITA'.

06. LE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA SONO ASSUNTE, DI REGOLA, CON VOTO PALESE. SONO DA ASSUMERE A SCRUTINIO SEGRETO LE DELIBERAZIONI CONCERNENTI PERSONE, QUANDO VENGA ESERCITATA UNA FACOLTA' DISCREZIONALE FONDATA SULL' APPREZZAMENTO DELLE QUALITA' SOGGETTIVE DI UNA PERSONA.

07. LA GIUNTA DELIBERA A MAGGIORANZA DI VOTI. NELLE VOTAZIONI PALESI, IN CASO DI PARITA', PREVALE IL VOTO DEL SINDACO O DI CHI PRESIEDE L'ADUNANZA.
08. LA MODIFICA DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE, DECISA DALLA GIUNTA, COMPORTA IL RITORNO DELLA STESSA ALLA FASE ISTRUTTORIA PER LA RIFORMULAZIONE DEFINITIVA E PER L'ACQUISIZIONE DEI PARERI DI CUI AL COMMA 05 .
09. IL SEGRETARIO COMUNALE ASSISTE ALLE RIUNIONI DELLA GIUNTA, REDIGE IL VERBALE DELL'ADUNANZA CHE DEVE ESSERE SOTTOSCRITTO DAL SINDACO O DA CHI PRESIEDE LA SEDUTA E DAL SEGRETARIO STESSO.
10. LE DELIBERAZIONI DICHIARATE IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILI SONO ADOTTATE CON IL VOTO ESPRESSO DALLA MAGGIORANZA DEI COMPONENTI DELLA GIUNTA.

ART. 30 COMPETENZE DELLA GIUNTA

01. LA GIUNTA COMUNALE:

- A) COMPIE TUTTI GLI ATTI DI AMMINISTRAZIONE CHE NON SIANO RISERVATI DALLA LEGGE AL CONSIGLIO E CHE NON RIENTRINO NELLE COMPETENZE ATTRIBUITE DALLA LEGGE O DAL PRESENTE STATUTO, AL SINDACO E AL SEGRETARIO COMUNALE;
- B) RIFERISCE ANNUALMENTE AL CONSIGLIO SULLA PROPRIA ATTIVITA' E NE ATTUA GLI INDIRIZZI GENERALI;
- C) SVOLGE ATTIVITA' PROPOSITIVA E DI IMPULSO NEI CONFRONTI DEL CONSIGLIO, PREDISPONENDO LE PROPOSTE DEGLI ATTI DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO STESSO;
- D) ADOTTA GLI ATTI OCCORRENTI PER L'ESECUZIONE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO CHE NON SIANO ESPRESSAMENTE RISERVATI AD ALTRO ORGANO OD UFFICIO DELL'ENTE;
- E) ADOTTA, IN CASO DI URGENZA, SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA', LE DELIBERAZIONI ATTINENTI ALLE VARIAZIONI DI BILANCIO, DA SOTTOPORRE, A PENA DI DECADENZA, ALLA RATIFICA DEL CONSIGLIO NEI SESSANTA GIORNI SUCCESSIVI. IL CONSIGLIO OVE NEGHI LA RATIFICA O MODIFICHI LA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA, ADOTTA I NECESSARI PROVVEDIMENTI NEI RIGUARDI DEI RAPPORTI GIURIDICI EVENTUALMENTE SORTI SULLA BASE DELLE DELIBERAZIONI NON RATIFICATE O MODIFICATE;
- F) STABILISCE L'ORARIO DI SERVIZIO DEI DIPENDENTI COMUNALI NEL RISPETTO DELLE NORME CONTRATTUALI, PREVIO PARERE DEL SEGRETARIO COMUNALE E SENTITE LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI;
- G) FISSA, AI SENSI DEL REGOLAMENTO E DI ACCORDI DECENTRATI, I PARAMETRI, GLI STANDARDS ED I CARICHI FUNZIONALI DI LAVORO, PER MISURARE LA PRODUTTIVITA' DELL'APPARATO;
- H) DETERMINA I MISURATORI ED I MODELLI DI RILEVAZIONE PER LA CONCRETIZZAZIONE DEL CONTROLLO ECONOMICO INTERNO DI GESTIONE SE DELIBERATO DAL CONSIGLIO, SENTITO IL REVISORE DEL CONTO.

TITOLO 03

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

CAPO 01

SEGRETARIO E VICE SEGRETARIO

ART. 31 SEGRETARIO COMUNALE

01. IL SEGRETARIO COMUNALE DIPENDE FUNZIONALMENTE DAL SINDACO. ATTRAVERSO L'EMANAZIONE DI DIRETTIVE ED ORDINI, SOVRINTENDE ALLO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DEI RESPONSABILI APICALI DEGLI UFFICI E NE COORDINA L'ATTIVITA', NEL RISPETTO DELLA LORO AUTONOMIA OPERATIVA. IN MANCANZA OD IN ASSENZA DI RESPONSABILI, LA DIREZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI SPETTA AL SEGRETARIO COMUNALE.
02. IL SEGRETARIO HA FUNZIONI DI CONSULENZA GIURIDICO-AMMINISTRATIVA IN ORDINE A TUTTE LE ATTIVITA' DELL'ENTE.
03. ATTRAVERSO GLI UFFICI, CURA L'ATTUAZIONE DEI PROVVEDIMENTI, L'ISTRUTTORIA DELLE DELIBERAZIONI ED I RELATIVI ATTI ESECUTIVI.
04. PARTECIPA ALLE RIUNIONI DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO.
05. ADEMPIE A TUTTE LE ALTRE FUNZIONI ATTRIBUITE DALLA LEGGE.
06. INOLTRE, ADOTTA GLI ATTI DI GESTIONE, ANCHE CON RILEVANZA ESTERNA, CHE NON COMPORTANO ATTIVITA' DELIBERATIVA, QUALI:
- A) PREDISPOSIZIONE DI PROGRAMMI DI ATTUAZIONE, RELAZIONI, PROGETTAZIONI DI CARATTERE ORGANIZZATIVO;
 - B) VIGILANZA E CONTROLLO DI TUTTE LE ATTIVITA' DI GESTIONE AMMINISTRATIVA POSTE IN ESSERE DALL'APPARATO COMUNALE;
 - C) VIGILANZA E CURA DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA DEL COMUNE AFFINCHÉ SIA CONFORME AI PRINCIPI ED ALLE PRESCRIZIONI DELLA LEGGE N. 241/90, NONCHÉ ALLE NORME REGOLAMENTARI DELL'ENTE PER QUANTO ATTIENE AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, ALLA PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO, ALLA SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE E ALL'ACCESSO AGLI ATTI;
 - D) PRESIDENZA DELLE COMMISSIONI DI CONCORSO;
 - E) PRESIDENZA DELLE GARE D'APPALTO E STIPULA DEI CONTRATTI QUANDO NON SVOLGA LE FUNZIONI DI UFFICIALE ROGANTE E IN ASSENZA, MANCANZA O IMPOSSIBILITÀ A STIPULARE DEI RESPONSABILI APICALI DEGLI UFFICI;
 - F) ORDINAZIONE DI BENI E SERVIZI NEI LIMITI DEGLI IMPEGNI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA;
 - G) LIQUIDAZIONE DI SPESE REGOLARMENTE ORDINATE;
 - H) SOTTOSCRIZIONE DEI MANDATI DI PAGAMENTO E REVERSALI DI INCASSO UNITAMENTE AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA;
 - I) AUTORIZZAZIONI DI MISSIONI, PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO, CONGEDI E PERMESSI, CON L'OSSERVANZA DELLE NORME VIGENTI E DEL REGOLAMENTO, AI RESPONSABILI APICALI;
 - L) LIQUIDAZIONE DI COMPENSI E INDENNITÀ AL PERSONALE, GIÀ PREDETERMINATI PER LEGGE O PER REGOLAMENTO;
 - M) PRESIDENZA DELLA CONFERENZA DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI;
 - N) CONTESTAZIONE DEGLI ADDEBITI ED ADOZIONE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI FINO AL RICHIAMO SCRITTO ED ALLA CENSURA;
 - O) PROPOSIZIONE DEI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI SUPERIORI ALLA CENSURA;
 - P) ESERCIZIO DEL POTERE SOSTITUTIVO NEI CASI DI ACCERTATA INEFFICIENZA ED INEFFICACIA DELLA SPECIFICA ATTIVITA' GESTIONALE DEI LIVELLI SOTTORDINATI;
 - Q) ADOZIONE DI PROVVEDIMENTO DI MOBILITÀ ESTERNA AI SETTORI, SENTITI I RESPONSABILI DEI SERVIZI ED IN OSSERVANZA AGLI ACCORDI DECENTRATI;
 - R) RICEZIONE DELLE RICHIESTE DI TRASMISSIONE AL COMITATO REGIONALE DI

CONTROLLO DELLE DELIBERAZIONI ADOTTATE DALLA GIUNTA
COMUNALE;

S) TRASMISSIONE DEGLI ATTI DELIBERATIVI AL COMITATO REGIONALE DI
CONTROLLO;

T) RILASCIO DI DOCUMENTI, NOTIZIE E PERMESSI D' ACCESSO ALLE STRUTTURE A
CITTADINI E CONSIGLIERI COMUNALI, NELL' AMBITO DEL
PRINCIPIO DEL DIRITTO D' ACCESSO, DI INFORMAZIONE E DI TRASPARENZA,
SECONDO LE NORME DELL' APPOSITO REGOLAMENTO.

ART. 32 VICE SEGRETARIO

01. AL FINE DI COADIUVARE IL SEGRETARIO COMUNALE NELL' ESERCIZIO DELLE
FUNZIONI ATTRIBITEGLI DALLA LEGGE E DAL PRESENTE STATUTO
VIENE PREVISTA LA FIGURA DEL VICE SEGRETARIO.

02. OLTRE ALLE FUNZIONI DI COLLABORAZIONE E DI AUSILIO ALL' ATTIVITA' DEL
SEGRETARIO, IL VICE SEGRETARIO LO SOSTITUISCE IN CASO DI
ASSENZA, IMPEDIMENTO E VACANZA NEI MODI E NEI TERMINI PREVISTI DALLA
LEGGE E DAL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE.

03. IL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DISCIPLINA LE ATTRIBUZIONI, LE
RESPONSABILITA' E LE MODALITA' DI COPERTURA DEL POSTO NEL
RISPETTO DEL PRINCIPIO DEL POSSESSO DEI REQUISITI PREVISTI PER L' ACCESSO
ALLA CARRIERA DI SEGRETARIO COMUNALE.

CAPO 02

GLI UFFICI COMUNALI

ART. 33 PERSONALE

01. LO STATO GIURIDICO E IL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE SONO
DISCIPLINATI, PER LE RISPETTIVE COMPETENZE, DAGLI ACCORDI
COLLETTIVI NAZIONALI, DA QUELLI AZIENDALI E DALLE LEGGI VIGENTI CHE
REGOLANO SPECIFICI SETTORI.

02. NELL' ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI VIENE SEGUITO IL
CRITERIO DI RICONOSCERE E VALORIZZARE LE SINGOLE
PROFESSIONALITA' ED IL MERITO DEI DIPENDENTI.

03. IL COMUNE PROMUOVE LA FORMAZIONE, LA RIQUALIFICAZIONE E
L' AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEL PROPRIO PERSONALE E L' EFFETTIVO
ESERCIZIO DEI DIRITTI SINDACALI.

04. NEL RISPETTO DEI CRITERI GENERALI STABILITI DALLA CONTRATTAZIONE
NAZIONALE E AZIENDALE E DELLE QUALIFICHE E FIGURE
PROFESSIONALI, IL REGOLAMENTO PER L' ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI
SERVIZI PREVEDE CRITERI PER DISCIPLINARE LA MOBILITA' DEI
DIPENDENTI.

05. IL REGOLAMENTO STABILISCE INOLTRE LE NORME PER BANDIRE ED
EFFETTUARE I CONCORSI PER L' ASSUNZIONE DEI DIPENDENTI COMUNALI.

06. LE COMMISSIONI GIUDICATRICI DEI CONCORSI, PUBBLICI E INTERNI E DELLE
PROVE SELETTIVE PER IL RECLUTAMENTO E LA PROMOZIONE DEL
PERSONALE, DEVONO ESSERE COMPOSTE IN MAGGIORANZA DA TECNICI O
ESPERTI, DOTATI DI ADEGUATI TITOLI DI STUDIO E DI SPECIFICHE
COMPETENZE PROFESSIONALI RISPETTO ALLE MATERIE OGGETTO DI PROVA.

07. LA RESPONSABILITA' DEI DIPENDENTI COMUNALI E' DETERMINATA
DALL' AMBITO DELLA LORO AUTONOMIA DECISIONALE NELL' ESERCIZIO DELLE

FUNZIONI ATTRIBUITE. E' INDIVIDUATA E DEFINITA RISPETTO AGLI OBBLIGHI DI SERVIZIO DI CIASCUN DIPENDENTE.

08. IL REGOLAMENTO PER L'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI RICONOSCE I DIRITTI DEL PERSONALE E DETERMINA LE NORME PER L'ACCERTAMENTO DELLE RESPONSABILITA' IN CUI PUO' INCORRERE IL PERSONALE DELL'ENTE, STABILENDO LE SANZIONI DISCIPLINARI ED IL RELATIVO PROCEDIMENTO, LA DESTITUZIONE D'UFFICIO E LA RIAMMISSIONE IN SERVIZIO, SECONDO LE NORME PREVISTE PER GLI IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO.

09. E' ISTITUITA LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA, COMPOSTA DAL SINDACO O DA UN SUO DELEGATO CHE LA PRESIEDE, DAL SEGRETARIO COMUNALE E DA UN DIPENDENTE ELETTO ALL'INIZIO DELL'ANNO DAI DIPENDENTI DEL COMUNE, SECONDO LE MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO.

ART. 34 ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI

01. GLI UFFICI ED I SERVIZI DEVONO ESSERE ORGANIZZATI CON CRITERI DI FUNZIONALITA', PRODUTTIVITA', CORRETTEZZA AMMINISTRATIVA, ECONOMICITA' DI GESTIONE, SECONDO PRINCIPI DI IMPARZIALITA', TRASPARENZA E BUON ANDAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE. AGLI UFFICI E' RICONOSCIUTA AUTONOMIA GESTIONALE PER L'ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI POLITICO-AMMINISTRATIVI FISSATI DALLA GIUNTA E DAL CONSIGLIO.

02. L'ORGANIZZAZIONE STRUTTURALE DELL'ENTE, SECONDO LE NORME DEL REGOLAMENTO, SI ARTICOLA IN AREE, SETTORI, UNITA' OPERATIVE E SERVIZI.

03. LE AREE SONO COSTITUITE IN FUNZIONE DI ESIGENZE TECNICHE, DI DIREZIONE E DI COORDINAMENTO.

04. CIASCUNA AREA E' SUDDIVISA IN SETTORI RAGGRUPPANTI GLI UFFICI COMPETENTI PER GRUPPI DI MATERIE OMOGENEE.

05. I SETTORI SONO SUDDIVISI IN UNITA' OPERATIVE SEMPLICI O COMPLESSE O IN SERVIZI.

06. LA DOTAZIONE ORGANICA DELL'ENTE E' COSTITUITA DAL NUMERO COMPLESSIVO DEI DIPENDENTI NECESSARI PER SVOLGERE I COMPITI ATTRIBUITI AL COMUNE SUDDIVISI PER QUALIFICHE FUNZIONALI E PROFILI PROFESSIONALI. PER I DIPENDENTI CHE COSTITUISCONO LA POLIZIA MUNICIPALE SONO APPLICATE LE DISPOSIZIONI DELLA LEGGE N. 65/86 .

07. L'ORDINAMENTO STRUTTURALE DEL COMUNE SI UNIFORMA AI SEGUENTI CRITERI:

A) ORGANIZZAZIONE DELLA STRUTTURA SECONDO UNO SCHEMA FLESSIBILE IN GRADO DI ADEGUARSI AI DIVERSI OBIETTIVI STABILITI DAL

CONSIGLIO E ALLE MODALITA' ATTUATIVE FISSATE DALLA GIUNTA;

B) ATTRIBUZIONE DELLE RESPONSABILITA' GESTIONALI NON ASSEGNATE AL SEGRETARIO COMUNALE AI DIPENDENTI DI QUALIFICHE APICALI,

ATTUANDO IL PRINCIPIO CHE I POTERI DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO SPETTANO AGLI ORGANI ELETTI E LA GESTIONE AMMINISTRATIVA E'

ATTRIBUITA AI RESPONSABILI DELLE AREE FUNZIONALI;

C) COORDINAMENTO DELL'ATTIVITA' DEI RESPONSABILI DELLE AREE FUNZIONALI DA PARTE DEL SEGRETARIO COMUNALE AL FINE DI ASSICURARE LA SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI E L'IMPIEGO OTTIMALE DELLE RISORSE ESISTENTI;

D) COORDINAMENTO DELL'ATTIVITA' DI UFFICI DIVERSI PER IL RAGGIUNGIMENTO

DI OBIETTIVI DETERMINATI.

ART. 35 RESPONSABILITA' DEL SEGRETARIO COMUNALE E DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI

01. SU OGNI PROPOSTA DI DELIBERAZIONE SOTTOPOSTA ALLA GIUNTA O AL CONSIGLIO DEVE ESSERE RICHIESTO IL PARERE, IN ORDINE ALLA SOLA REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE, RISPETTIVAMENTE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO E DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA O DI CHI LI SOSTITUISCE IN CASO DI ASSENZA O DI IMPEDIMENTO, NONCHE' DEL SEGRETARIO COMUNALE SOTTO IL PROFILO DELLA LEGITTIMITA'. TALI PARERI SONO INSERITI NELLA DELIBERAZIONE.

02. I SOGGETTI DI CUI AL COMMA PRECEDENTE RISPONDONO IN VIA AMMINISTRATIVA E CONTABILE DEI PARERI ESPRESSI.

03. IL SEGRETARIO COMUNALE E' RESPONSABILE DELLE PROCEDURE PREPARATORIE E ATTUATIVE DELLE DELIBERAZIONI DI CUI AL COMMA 01 , UNITAMENTE AL FUNZIONARIO PREPOSTO ED E' TENUTO AD ESERCITARE TUTTI I POTERI, ANCHE SOSTITUTIVI, NECESSARI PER L'ESECUZIONE SOLLECITA E PUNTUALE DI TALI PROVVEDIMENTI.

ART. 36 COMPITI DEI RESPONSABILI APICALI

01. SPETTANO AI RESPONSABILI APICALI DI AREA ATTIVITA' DI DIREZIONE, CONSULENZA, PROPULSIONE, COORDINAMENTO, VIGILANZA E CONTROLLO DEL SETTORE O SERVIZIO CUI SONO PREPOSTI, PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI FISSATI DALLA AMMINISTRAZIONE. AD ESSI SPETTA:

A) L'EMANAZIONE, IN RELAZIONE ALLE COMPETENZE DEL SETTORE LORO DEMANDATO, DI TUTTI GLI ATTI, COMPRESI QUELLI CHE IMPEGNANO L'AMMINISTRAZIONE VERSO L'ESTERNO, QUANDO GLI STESSI HANNO NATURA VINCOLATA;

B) LA STIPULAZIONE DEI CONTRATTI IN RAPPRESENTANZA E NELL'INTERESSE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE;

C) L'ISTRUTTORIA TECNICA DEGLI ATTI DI COMPETENZA COMPRENSIVA DEL PARERE SULLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA, AI SENSI DELL' ARTT. 53 DELLA LEGGE 08.06.1990 N. 142 .

02. L'OPERA DEI RESPONSABILI APICALI E' VERIFICATA ANNUALMENTE CON LE PROCEDURE PREVISTE NELL'APPOSITO REGOLAMENTO CHE DETERMINA ANCHE LE MODALITA' PER L'ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE E LA VERIFICA DEI RISULTATI FINALI.

03. QUANDO IL LIVELLO DEI RISULTATI CONSEGUITI DA UN UFFICIO, SIA NELL'ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO CHE NELL'ATTIVITA', RISULTI INADEGUATO, IL SINDACO, CON PARERE OBBLIGATORIO DEL SEGRETARIO COMUNALE, CONTESTA AL RESPONSABILE I RISULTATI RILEVATI CON ATTO SCRITTO E, QUALORA NON RITENGA VALIDE LE GIUSTIFICAZIONI ADDOTTE, SI ATTIVA UN PROCEDIMENTO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DISCIPLINATO DAL REGOLAMENTO.

ART. 37 INCARICHI E COLLABORAZIONI ESTERNE

01. PER LA COPERTURA DEI POSTI DI RESPONSABILE DEI SERVIZI, DEGLI UFFICI E

DI ALTA SPECIALIZZAZIONE SI PUO' PROCEDERE, SECONDO I PRINCIPI GENERALI STABILITI DAL CONSIGLIO COMUNALE, ALL' ASSUNZIONE DI PERSONALE ESTERNO CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO DI DIRITTO PUBBLICO O ECCEZIONALMENTE E CON DELIBERAZIONE MOTIVATA DI DIRITTO PRIVATO. LA DELIBERAZIONE DI ASSUNZIONE FISSA LA RETRIBUZIONE E LA DURATA DELL' INCARICO.

02. IL CONTRATTO E' STIPULATO UNICAMENTE CON SOGGETTI FORNITI DI ADEGUATA ESPERIENZA E QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE E COMUNQUE IN POSSESSO DEI REQUISITI DI STUDIO PROFESSIONALI RICHIESTI PER L' ACCESSO ALLA QUALIFICA DA RICOPRIRE.

03. PER TUTTA LA DURATA DEL CONTRATTO GLI INTERESSATI SONO SOGGETTI ALLE STESSE INCOMPATIBILITA', RESPONSABILITA' E OBBLIGHI PREVISTI PER I DIPENDENTI DI RUOLO DI CORRISPONDENTE POSIZIONE FUNZIONALE, SALVO CHE NEL CONTRATTO NON VENGANO PREVISTE NORME DIVERSE.

04. PER OBIETTIVI DETERMINATI E CON CONVENZIONE A TERMINE, IL REGOLAMENTO PER L' ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI PUO' PREVEDERE COLLABORAZIONI ESTERNE AD ALTO CONTENUTO DI PROFESSIONALITA'.

TITOLO 04

SERVIZI PUBBLICI LOCALI E FORME DI ASSOCIAZIONE, COLLABORAZIONE E PROGRAMMAZIONE

CAPO 01

SERVIZI PUBBLICI LOCALI

ART. 38 SERVIZI PUBBLICI LOCALI

01. IL COMUNE NELL' AMBITO DELLE PROPRIE COMPETENZE, PROVVEDE ALLA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI CHE ABBIANO PER OGGETTO PRODUZIONI DI BENI ED ATTIVITA' RIVOLTE A REALIZZARE FINI SOCIALI E A PROMUOVERE LO SVILUPPO ECONOMICO E CIVILE DELLA COMUNITA' LOCALE. A TAL FINE IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA IL PIANO GENERALE DEI SERVIZI PUBBLICI CHE IL COMUNE SVOLGE ANCHE ASSOCIANDOSI

CON ALTRI ENTI.

02. I SERVIZI GESTITI IN VIA ESCLUSIVA DAL COMUNE SONO STABILITI DALLA LEGGE.

03. IL COMUNE GESTISCE CON LE MODALITA' PREVISTE IN APPOSITO REGOLAMENTO I SERVIZI PUBBLICI NELLE SEGUENTI FORME:

A) IN ECONOMIA, QUANDO PER LE MODESTE DIMENSIONI O PER LE CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO NON SIA OPPORTUNO COSTITUIRE UNA ISTITUZIONE O UNA AZIENDA;

B) A MEZZO ISTITUZIONE, PER L' ESERCIZIO DI SERVIZI SOCIALI SENZA RILEVANZA IMPRENDITORIALE;

C) A MEZZO DI AZIENDA SPECIALE, ANCHE PER LA GESTIONE DI PIU' SERVIZI DI RILEVANZA ECONOMICA ED IMPRENDITORIALE;

D) A MEZZO DI SOCIETA' PER AZIONI A PREVALENTE CAPITALE PUBBLICO LOCALE, QUALORA SI RENDA OPPORTUNA, IN RELAZIONE ALLA NATURA DEL SERVIZIO DA EROGARE, LA PARTECIPAZIONE DI ALTRI SOGGETTI PUBBLICI O PRIVATI;

E) IN CONCESSIONE A TERZI, QUANDO SUSSISTANO RAGIONI TECNICHE, ECONOMICHE E DI OPPORTUNITA' SOCIALE CHE NE DETERMININO UNA

OBIETTIVA CONVENIENZA;

F) L'AMMINISTRAZIONE PUO' INOLTRE PERSEGUIRE I PROPRI FINI NELL'AMBITO E SECONDO I PRINCIPI DELL'ORDINAMENTO GIURIDICO ISTITUZIONALE, SECONDO FORME STABILITE DALLA LEGGE E DAL PRESENTE STATUTO.

ART. 39 LE AZIENDE SPECIALI

01. L'AZIENDA SPECIALE E' ENTE STRUMENTALE DEL COMUNE DOTATO DI PERSONALITA' GIURIDICA, DI AUTONOMIA IMPRENDITORIALE E DI PROPRIO STATUTO APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CHE NE DISCIPLINA L'ORDINAMENTO ED IL FUNZIONAMENTO.

02. ORGANI DELL'AZIENDA SPECIALE SONO:

- IL PRESIDENTE;

- IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE;

- IL DIRETTORE, AL QUALE COMPETE LA RESPONSABILITA' GESTIONALE.

03. LA NOMINA E LA REVOCA DEL PRESIDENTE E DEGLI AMMINISTRATORI SPETTANO AL CONSIGLIO COMUNALE. LA NOMINA DEL DIRETTORE COMPETE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'AZIENDA CON LE MODALITA' PREVISTE DALLO STATUTO DELL'AZIENDA STESSA.

04. L'AZIENDA HA UN PROPRIO REGOLAMENTO, ADOTTATO DAL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE NEL RISPETTO DELLA LEGGE E DELLO STATUTO E NEI LIMITI DELLA PROPRIA ATTIVITA'.

05. IL COMUNE, CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE, CONFERISCE IL CAPITALE DI DOTAZIONE, DETERMINA LE FINALITA' E GLI INDIRIZZI, APPROVA IL PIANO-PROGRAMMA, IL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DI PREVISIONE E LE RELATIVE VARIAZIONI, IL CONTO CONSUNTIVO E LE RELAZIONI GESTIONALI CON CADENZA ANNUALE. ESERCITA, INOLTRE, LA VIGILANZA, VERIFICA I RISULTATI DI GESTIONE, PROVVEDE ALLA COPERTURA DEGLI, EVENTUALI COSTI SOCIALI.

06. LO STATUTO DELL'AZIENDA SPECIALE PREVEDE UN APPOSITO ORGANO DI REVISIONE, FORME AUTONOME DI VERIFICA GESTIONALE E FORME DI CONTROLLO DEGLI UTENTI SULLO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI.

07. ULTERIORI SPECIFICAZIONI E DISCIPLINE PER LE AZIENDE SPECIALI SONO STABILITE DALLA LEGGE VIGENTE.

ART. 40 LE ISTITUZIONI

01. LA ISTITUZIONE E' L'ORGANISMO STRUMENTALE DEL COMUNE DOTATO DI AUTONOMIA GESTIONALE E SVOLGE ATTIVITA' PRECIPUA NEL CAMPO SOCIALE.

02. ORGANI DELL'ISTITUZIONE SONO:

- IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE;

- IL PRESIDENTE;

- IL DIRETTORE, AL QUALE COMPETE LA RESPONSABILITA' GESTIONALE.

03. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ISTITUZIONE E' COMPOSTO DAL PRESIDENTE E DA QUATTRO MEMBRI NOMINATI DAL CONSIGLIO COMUNALE; ESSO DURA IN CARICA PER UN PERIODO CORRISPONDENTE A QUELLO DEL CONSIGLIO COMUNALE.

04. IL PRESIDENTE HA LA RAPPRESENTANZA DELL'ISTITUZIONE E CURA I RAPPORTI CON GLI ORGANI DEL COMUNE.

05. IL DIRETTORE E' NOMINATO E PUO' ESSERE REVOCATO CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA E PUO' ESSERE UN DIPENDENTE COMUNALE O UNA FIGURA ESTERNA NON DIPENDENTE DALL'ENTE.

06. LE ATTRIBUZIONI ED IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI DELL'ISTITUZIONE E LE COMPETENZE DEL DIRETTORE SONO STABILITI DAL REGOLAMENTO COMUNALE. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA LE MODALITA' CON LE QUALI IL COMUNE ESERCITA I SUOI POTERI DI INDIRIZZO, DI VIGILANZA E DI CONTROLLO, L'ORGANIZZAZIONE INTERNA DELL'ENTE, I COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI. IL COMUNE DETERMINA LE TARIFFE DEI SERVIZI, VERIFICA I RISULTATI DELLA GESTIONE, PROVVEDE ALLA COPERTURA DEGLI EVENTUALI COSTI SOCIALI.

ART. 41 VIGILANZA E CONTROLLI

01. SPETTA AL CONSIGLIO COMUNALE LA VIGILANZA SULLE ISTITUZIONI, AZIENDE E SOCIETA' A PARTECIPAZIONE COMUNALE.

02. I RAPPRESENTANTI DEL COMUNE NELLE ISTITUZIONI, AZIENDE E SOCIETA' A PARTECIPAZIONE COMUNALE DEVONO PRESENTARE AL CONSIGLIO, A CHIUSURA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO, UNA RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLA SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E DELLA QUALITA' DEI SERVIZI EROGATI E DEGLI OBIETTIVI RAGGIUNTI.

CAPO 02

FORME DI ASSOCIAZIONE, COLLABORAZIONE E PROGRAMMAZIONE

ART. 42 CONVENZIONI

01. IL COMUNE, PER LO SVOLGIMENTO IN MODO COORDINATO DI DETERMINATE FUNZIONI E SERVIZI, PUO' STIPULARE CON ALTRI COMUNI E/O CON LA PROVINCIA APPOSITE CONVENZIONI CHE STABILISCONO SOGGETTI, FINI, TEMPI, MODI, PROCEDURE E FINANZIAMENTO.

02. LO SCHEMA DI CONVENZIONE VIENE PREDISPOSTO MEDIANTE OPPORTUNA CONFERENZA DI SERVIZI TRA LE PARTI INTERESSATE E SOTTOPOSTO POI ALL'APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 43 CONSORZI

01. IL COMUNE, PER LA GESTIONE ASSOCIATA DI UNO O PIU' SERVIZI PUO' COSTITUIRE CON ALTRI COMUNI E CON LA PROVINCIA UN CONSORZIO; ESSO E' UN ENTE DOTATO DI PERSONALITA' GIURIDICA ED AUTONOMIA IMPRENDITORIALE E GESTIONALE, SECONDO LE NORME PREVISTE PER LE AZIENDE SPECIALI.

02. IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA, A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI COMPONENTI, LO STATUTO E LA CONVENZIONE CON GLI ENTI CHE LO COMPONGONO. TALE CONVENZIONE DEVE PREVEDERE LE FINALITA' DEL CONSORZIO, LA SUA DURATA, LE FORME DI CONSULTAZIONE, LE QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ENTI CONTRAENTI, I LORO RAPPORTI FINANZIARI ED I RECIPROCI OBBLIGHI E GARANZIE. INOLTRE LA CONVENZIONE DEVE PREVEDERE LA TRASMISSIONE AGLI ENTI ADERENTI DEGLI ATTI FONDAMENTALI DEL CONSORZIO, CHE DEVONO ESSERE PUBBLICATI ALL'ALBO DEL COMUNE SEDE DEL CONSORZIO STESSO.

03. IL COMUNE E' RAPPRESENTATO NELL'ASSEMBLEA DEL CONSORZIO, PER LA

PROPRIA QUOTA DI PARTECIPAZIONE, DAL SINDACO O DA UN SUO DELEGATO.

ART. 44 ACCORDI DI PROGRAMMA

01. IL COMUNE, PER IL RAGGIUNGIMENTO DI OBIETTIVI CHE RICHIEDONO L'AZIONE INTEGRATA E COORDINATA DI PIU' SOGGETTI PUBBLICI, QUALI LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE, INTERVENTI O PROGRAMMI DI INTERVENTO, PUO' CONCLUDERE APPOSITI ACCORDI CON ALTRI COMUNI, CON LA PROVINCIA, CON LA REGIONE, CON LE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO E CON ALTRI SOGGETTI PUBBLICI.

02. IL SINDACO, QUALORA LA COMPETENZA PRIMARIA O PREVALENTE SPETTI AL COMUNE, PROMUOVE LA CONCLUSIONE DEGLI ACCORDI DI CUI AL PRECEDENTE COMMA, CHE DEVONO PREVEDERE IL COORDINAMENTO DEI SOGGETTI COINVOLTI, I TEMPI, LE MODALITA', I COSTI, IL FINANZIAMENTO ED OGNI ALTRO ADEMPIMENTO CONNESSO.

03. L'ACCORDO PUO' PREVEDERE PROCEDIMENTI DI ARBITRATO, NONCHE' INTERVENTI SURROGATORI DI EVENTUALI INADEMPIENZE DEI SOGGETTI PARTECIPANTI.

04. PER VERIFICARE LA POSSIBILITA' DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA, IL SINDACO CONVOCA UNA CONFERENZA DEI RAPPRESENTANTI DI TUTTE LE AMMINISTRAZIONI INTERESSATE.

05. L'ACCORDO DEVE ESSERE APPROVATO CON CONSENSO UNANIME DI TUTTE LE AMMINISTRAZIONI INTERESSATE E CON ATTO FORMALE DEL SINDACO E DEVE ESSERE INVIATO ALLA REGIONE PER LA PUBBLICAZIONE SUL BOLLETTINO UFFICIALE.

06. OVE L'ACCORDO DI PROGRAMMA COMPORTI VARIAZIONE DEGLI STRUMENTI URBANISTICI, L'ADESIONE DEL SINDACO ALLO STESSO DEVE ESSERE RATIFICATA DAL CONSIGLIO COMUNALE ENTRO TRENTA GIORNI, A PENA DI DECADENZA.

07. LA VIGILANZA SULL'ESECUZIONE DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA, NEI CASI DI CUI AL COMMA 01 E GLI EVENTUALI INTERVENTI SOSTITUTIVI SONO SVOLTI DA UN COLLEGIO PRESIEDUTO DAL SINDACO E COMPOSTO DA RAPPRESENTANTI DEGLI ENTI INTERESSATI, SECONDO LE MODALITA' PREVISTE NELL'ACCORDO STESSO, NONCHE' DAL COMMISSARIO DI GOVERNO NELLA REGIONE O DAL PREFETTO SE ALL'ACCORDO PARTECIPANO AMMINISTRAZIONI STATALI O ENTI PUBBLICI NAZIONALI.

TITOLO 05

GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

CAPO 01

ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE

ART. 45 ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE

01. L'ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE DEL COMUNE E' RISERVATO ALLA LEGGE.

02. CON APPOSITO REGOLAMENTO IL CONSIGLIO COMUNALE ADOTTA LE NORME RELATIVE ALLA CONTABILITA' TESE AD ASSICURARE IL BUON ANDAMENTO, L'EFFICIENZA E LA TRASPARENZA DELLA ATTIVITA' GESTIONALE DELL'ENTE. IL REGOLAMENTO STABILISCE ALTRESI' LE PROCEDURE PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO E DEL CONTO CONSUNTIVO, UTILIZZANDO UN

SISTEMA DI SCRITTURE CONTABILI, DI RILEVAZIONI, DI VERIFICHE E DI CONTROLLI PER GARANTIRE UNA RETTA AMMINISTRAZIONE SIA SOTTO L'ASPETTO ECONOMICO-FINANZIARIO CHE AMMINISTRATIVO-PATRIMONIALE; INDIVIDUA INOLTRE IDONEE FORME DI PUBBLICITA' ED INFORMAZIONE DEI CITTADINI SULLE ENTRATE E SULLE SPESE DEL COMUNE E SULLA GESTIONE DEI SERVIZI.

03. NELL'AMBITO DELLA FINANZA PUBBLICA IL COMUNE E' TITOLARE DI AUTONOMIA FINANZIARIA FONDATA SU CERTEZZA DI RISORSE PROPRIE E TRASFERITE.

04. NELL'AMBITO DELLE FACOLTA' CONCESSE DALLA LEGGE, IL COMUNE ISTITUISCE, CON DELIBERAZIONE CONSILIARE, IMPOSTE, TASSE E TARIFFE IN BASE AL PRINCIPIO DI RIGORE ED EQUITA', ADEGUANDO, PER QUANTO POSSIBILE, AL COSTO DEI RELATIVI SERVIZI, CON OBBLIGO DI VERIFICA ED EVENTUALE REVISIONE ANNUALE.

05. E' COMUNQUE GARANTITA L'EROGAZIONE GRATUITA DEI SERVIZI AI CITTADINI IN COMPROVATA SITUAZIONE DI DISAGIO ED IL REGOLAMENTO PREVEDE PARTICOLARI CONDIZIONI PER ENTI ED ISTITUTI SENZA FINI DI LUCRO CHE EROGHINO SERVIZI DI NOTEVOLE RILEVANZA SOCIALE.

ART. 46 LA PROGRAMMAZIONE DI BILANCIO

01. LA GESTIONE FINANZIARIA DEL COMUNE SI SVOLGE IN BASE AL BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE REDATTO IN TERMINI DI COMPETENZA E DI CASSA, DELIBERATO DAL CONSIGLIO COMUNALE ENTRO IL 31 OTTOBRE, PER L'ANNO SUCCESSIVO, OSSERVANDO I PRINCIPI DELLA UNIVERSALITA', DELL'INTEGRITA' E DEL PAREGGIO ECONOMICO E FINANZIARIO.

02. LA PROGRAMMAZIONE DELL'ATTIVITA' DEL COMUNE E' DEFINITA DAL BILANCIO DI PREVISIONE, DALLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA E DAL BILANCIO PLURIENNALE. LA REDAZIONE DEGLI ATTI PREDETTI VIENE EFFETTUATA IN MODO DA CONSENTIRE LA LETTURA E L'ATTUAZIONE DELLE PREVISIONI PER PROGRAMMI, SERVIZI ED INTERVENTI.

03. IL CONSIGLIO APPROVA IL BILANCIO IN SEDUTA PUBBLICA CON IL VOTO FAVOREVOLE DELLA MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI PRESENTI. NELLE ADUNANZE DI SECONDA CONVOCAZIONE IL BILANCIO DI PREVISIONE, CON GLI ATTI CHE LO CORREDANO, PUO' ESSERE POSTO IN VOTAZIONE SOLTANTO SE SIA PRESENTE, AL MOMENTO DELLA STESSA, ALMENO LA META' DEI CONSIGLIERI IN CARICA.

04. CONTESTUALMENTE AL BILANCIO ANNUALE, IL CONSIGLIO APPROVA IL PROGRAMMA DELLE OPERE PUBBLICHE E DEGLI INVESTIMENTI CHE E' RIFERITO AL PERIODO DI VIGENZA DEL BILANCIO PLURIENNALE ED E' SUDDIVISO PER ANNI, CON INIZIO DA QUELLO SUCCESSIVO ALLA SUA APPROVAZIONE.

CAPO 02

REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

ART. 47 REVISORE DEI CONTI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE ELEGGE, A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI IL REVISORE DEI CONTI SCELTO TRA ESPERTI ISCRITTI NEI RUOLI E NEGLI ALBI DI CUI AL COMMA 02 DELL'ARTT. 57 DELLA LEGGE 08.06.1990 , N. 142 , CHE ABBIANO I REQUISITI

NECESSARI E CHE SI SIANO DICHIARATI DISPONIBILI. AD ESSI SI APPLICANO LE CAUSE DI INELEGGIBILITA' E DI DECADENZA PREVISTE DALL' ARTT. 2399 DEL CODICE CIVILE.

02. IL REVISORE DURA IN CARICA TRE ANNI ED E' RIELEGGIBILE PER UNA SOLA VOLTA. E' REVOCABILE SOLO NEL CASO IN CUI NON ADEMPIA, SECONDO LE NORME DI LEGGE E DI STATUTO, AL SUO INCARICO.

03. IL REVISORE COLLABORA CON IL CONSIGLIO NELLA SUA FUNZIONE DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO E CON LA GIUNTA QUANDO NE SIA RICHIESTO. LE MODALITA' SONO STABILITE DAL REGOLAMENTO.

04. IL REVISORE, PER L'ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI, HA DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI E DOCUMENTI DELL'ENTE ED ESERCITA LA VIGILANZA SULLA REGOLARITA' CONTABILE E FINANZIARIA DELLA GESTIONE SECONDO LE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITA'.

05. IL REVISORE DEI CONTI ADEMPIE AL SUO DOVERE CON LA DILIGENZA DEL MANDATARIO E RISPONDE DELLA VERIDICITA' DELLE SUE ATTESTAZIONI. OVE RISCONTRI GRAVI IRREGOLARITA' NELLA GESTIONE DELL'ENTE, NE RIFERISCE IMMEDIATAMENTE AL CONSIGLIO COMUNALE.

06. IL REVISORE DEI CONTI ATTESTA LA CORRISPONDENZA DEL RENDICONTO ALLE RISULTANZE DELLA GESTIONE, REDIGENDO APPOSITA RELAZIONE CHE ACCOMPAGNA LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE DEL CONTO CONSUNTIVO E NELLA QUALE ESPRIME RILIEVI E PROPOSTE TENDENTI A CONSEGUIRE UNA MIGLIORE EFFICIENZA, PRODUTTIVITA' ED ECONOMICITA' DI GESTIONE.

ART. 48 IL RENDICONTO DELLA GESTIONE

01. I RISULTATI DELLA GESTIONE SONO RILEVATI MEDIANTE CONTABILITA' ECONOMICA E DIMOSTRATI NEL RENDICONTO, CHE COMPRENDE IL CONTO DEL BILANCIO E IL CONTO DEL PATRIMONIO.

02. LA GIUNTA, CON UNA RELAZIONE ILLUSTRATIVA ALLEGATA AL CONTO CONSUNTIVO, ESPRIME LE PROPRIE VALUTAZIONI IN MERITO ALL'EFFICACIA DELL'AZIONE CONDOTTA, SULLA BASE DEI RISULTATI CONSEGUITI IN RAPPORTO AI PROGRAMMI ED AI COSTI SOSTENUTI.

03. IL CONTO CONSUNTIVO E' DELIBERATO DAL CONSIGLIO COMUNALE ENTRO IL 30 GIUGNO DELL'ANNO SUCCESSIVO, IN SEDUTA PUBBLICA, CON IL VOTO DELLA MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI VOTANTI. NELLE ADUNANZE DI SECONDA CONVOCAZIONE IL CONTO CONSUNTIVO PUO' ESSERE POSTO IN VOTAZIONE SOLTANTO SE SIA PRESENTE, AL MOMENTO DELLA STESSA, ALMENO LA META' DEI CONSIGLIERI IN CARICA.

CAPO 03

APPALTI E CONTRATTI

ART. 49 PROCEDURE NEGOZIALI

01. IL COMUNE PROVVEDE AGLI APPALTI DI LAVORI, ALLE FORNITURE DI BENI E SERVIZI, AGLI ACQUISTI E ALLE VENDITE, ALLE PERMUTE, ALLE LOCAZIONI E AGLI AFFITTI, RELATIVI ALLA PROPRIA ATTIVITA' ISTITUZIONALE, CON L'OSSERVANZA DELLE PROCEDURE STABILITE DALLA LEGGE, DALLO STATUTO E DAL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI.

02. IL REGOLAMENTO DEI CONTRATTI DISCIPLINA L'ATTIVITA' NEGOZIALE DEL COMUNE ISPIRANDOSI, IN FUNZIONE DELL'INTERESSE PUBBLICO, A

PRINCIPI TENDENTI A REALIZZARE LA MASSIMA ECONOMICITA' APPLICANDO ALLO STESSO TEMPO CRITERI DI OBIETTIVITA' E TRASPARENZA NELLE SCELTE DA EFFETTUARE.

03. SONO ISTITUITI ALBI COMUNALI DEGLI APPALTATORI E FORNITORI DI FIDUCIA DELL'AMMINISTRAZIONE, DISTINTI PER OGGETTO E FASCE DI IMPORTO; IL REGOLAMENTO DEI CONTRATTI STABILISCE I REQUISITI NECESSARI E LE MODALITA' PER L'ISCRIZIONE.

CAPO 04

CONTROLLO DI GESTIONE

ART. 50 CONTROLLO DI GESTIONE

01. IL COMUNE SI AVVALE DI FORME DI CONTROLLO ECONOMICO INTERNO DI GESTIONE.

02. PER DEFINIRE IN MANIERA COMPIUTA IL COMPLESSIVO SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI DELL'ENTE IL REGOLAMENTO INDIVIDUA METODI, INDICATORI E PARAMETRI QUALI STRUMENTI DI SUPPORTO PER LE VALUTAZIONI DI EFFICACIA, EFFICIENZA ED ECONOMICITA' DEI RISULTATI CONSEGUITI RISPETTO AI PROGRAMMI ED AI COSTI SOSTENUTI.

03. LA TECNICA DEL CONTROLLO DI GESTIONE DEVE DETERMINARE MISURATORI IDONEI AD ACCERTARE PERIODICAMENTE:

- A) LA CONGRUITA' DELLE RISULTANZE RISPETTO ALLE PREVISIONI;
- B) LA QUANTIFICAZIONE ECONOMICA DEI COSTI SOSTENUTI PER LA VERIFICA DI COERENZA CON I PROGRAMMI APPROVATI;
- C) IL CONTROLLO DI EFFICACIA ED EFFICIENZA DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA SVOLTA;
- D) L'ACCERTAMENTO DEGLI EVENTUALI SCARTI NEGATIVI FRA PROGETTATO E REALIZZATO ED INDIVIDUAZIONE DELLE RELATIVE RESPONSABILITA'.

04. NEL CASO CHE ATTRAVERSO L'ATTIVITA' DI CONTROLLO SI ACCERTINO SQUILIBRI NELLA GESTIONE DEL BILANCIO DELL'ESERCIZIO IN CORSO CHE POSSONO DETERMINARE SITUAZIONI DEFICITARIE, LA GIUNTA PROPONE IMMEDIATAMENTE AL CONSIGLIO COMUNALE I PROVVEDIMENTI NECESSARI.

05. IL CONTROLLO DI GESTIONE SI ATTUA ANCHE NEI CONFRONTI DELL'ATTIVITA' DEGLI ENTI, AZIENDE ED ISTITUZIONI DIPENDENTI DAL COMUNE SECONDO LE PREVISIONI DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITA'. LE VERIFICHE, CHE DEVONO ESSERE PERIODICHE, HANNO LO SCOPO DI ACCERTARE I RISULTATI ECONOMICO-FINANZIARI RAGGIUNTI ED IL GRADO DI EFFICIENZA CONSEGUITO DA TALI ORGANISMI IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI FISSATI DAL CONSIGLIO COMUNALE.

TITOLO 06

PARTECIPAZIONE

CAPO 01

DIRITTI DI PARTECIPAZIONE

ART. 51 SOGGETTI TITOLARI DEI DIRITTI DI PARTECIPAZIONE

01. I DIRITTI DI PARTECIPAZIONE SONO RICONOSCIUTI A COLORO CHE SONO RESIDENTI NEL TERRITORIO COMUNALE, A COLORO CHE CON ESSO HANNO UN RAPPORTO QUALIFICATO DA RAGIONI DI LAVORO E DI STUDIO E AGLI UTENTI DEI SERVIZI AMMINISTRATI DAL COMUNE. PER QUANTO NON

DISPOSTO DAGLI ARTICOLI SEGUENTI, LE MODALITA' DI ESERCIZIO DEI DIRITTI DI PARTECIPAZIONE SONO DISCIPLINATE DA APPOSITO REGOLAMENTO.

ART. 52 RAPPORTI CON LE ASSOCIAZIONI

01. IL COMUNE RICONOSCE IL VALORE SOCIALE E CIVILE DI FORMAZIONE, PARTECIPAZIONE E SOLIDARIETA' DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE E DI VOLONTARIATO COSTITUITE DAI CITTADINI AI SENSI DEGLI ARTT. 02 E 18 DELLA COSTITUZIONE E NE FAVORISCE IL POTENZIAMENTO RISPETTANDONE L'AUTONOMIA E L'ORIGINALITA'.

02. IN FASE DI PROGRAMMAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE PROPRIE ATTIVITA', IL COMUNE ATTUA LA CONSULTAZIONE, IN FORMA TEMPORANEA O PERMANENTE, DEGLI ENTI E DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE, PER LE MATERIE DI LORO COMPETENZA, CON LE MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO. NELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE SONO COMPRESSE LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO, QUELLE SINDACALI, PROFESSIONALI ED ECONOMICHE, LE ASSOCIAZIONI DI PROTEZIONE DEI PORTATORI DI HANDICAPS, LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE E DEL TEMPO LIBERO, QUELLE PER LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE, QUELLE ARTISTICO-CULTURALI E OGNI ALTRA LIBERA FORMA ASSOCIATIVA CHE SIA PORTATRICE DI INTERESSI GENERALI E DIFFUSI DELLA COMUNITA'.

ART. 53 CONSULTAZIONI

01. IL SINDACO CONVOCA ANNUALMENTE GLI ENTI, LE ASSOCIAZIONI RAPPRESENTATIVE DELLA REALTA' COMUNALE PER INFORMARLI SULLA ATTIVITA' DEL COMUNE E SUGLI OBBIETTIVI CHE LA AMMINISTRAZIONE INTENDE PERSEGUIRE IN ORDINE AI PIU' RILEVANTI PROBLEMI DELLA COMUNITA'.

02. SU RICHIESTA DI UN CONGRUO NUMERO DI CITTADINI O DI ASSOCIAZIONI POSSONO ESSERE CONVOCATE APPOSITE RIUNIONI PUBBLICHE, PER TRATTARE SPECIFICI TEMI O QUESTIONI DI PARTICOLARE URGENZA, ALLA PRESENZA DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE.

03. POSSONO ESSERE ISTITUITE CONSULTE PERMANENTI DI SETTORE COMPOSTE DI RAPPRESENTANTI DI ENTI E ASSOCIAZIONI CON FUNZIONE DI CONSULENZA PER IL CONSIGLIO, LE COMMISSIONI CONSILIARI E LA GIUNTA.

04. LE MODALITA' DI CONSULTAZIONE E CONVOCAZIONE DI CUI AI COMMI PRECEDENTI SONO STABILITE DAL REGOLAMENTO.

05. I CITTADINI POSSONO ALTRESI' ESSERE CONSULTATI A LIVELLO COMUNALE O FRAZIONALE A MEZZO DI APPOSITI QUESTIONARI.

ART. 54 CONVENZIONI

01. LE ASSOCIAZIONI PORTATRICI DI INTERESSI GENERALI O DIFFUSI, IN PARTICOLARI QUELLE SENZA FINALITA' DI LUCRO E COSTITUITE DA VOLONTARI CHE OFFRONO SERVIZI IN RISPOSTA AI BISOGNI DELLA COMUNITA', POSSONO CONCORRERE ALLE FINALITA' SOCIALI DEL COMUNE CHE STABILISCE CON ESSE SPECIFICI RAPPORTI.

02. IL COMUNE REALIZZA FORME DI COLLABORAZIONE CON LE ASSOCIAZIONI DI CUI AL COMMA PRECEDENTE IN BASE A CRITERI OGGETTIVI DI

VALUTAZIONE, TENUTO CONTO DELLA QUALITA' DEI SERVIZI EROGATI E DELL'ESPERIENZA DEL SETTORE, SU PROGETTI FINALIZZATI CHE VENGONO ESAMINATI DAL CONSIGLIO COMUNALE. I RAPPORTI VERRANNO REGOLATI CON APPOSITE CONVENZIONI DI CARATTERE NORMATIVO E, SE NECESSARIO, ECONOMICO IN APPLICAZIONE DELLE LEGGI NAZIONALI E REGIONALI.

ART. 55 ISTANZE, PETIZIONI, PROPOSTE

01. TUTTI I CITTADINI AVENTI DIRITTO AL VOTO, SINGOLI E ASSOCIATI, HANNO FACOLTA' DI PRESENTARE AL SINDACO, CON LE MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO, ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE DIRETTE SIA A PROMUOVERE INTERVENTI PER LA MIGLIORE TUTELA DI INTERESSI COLLETTIVI LOCALI CHE A DENUNCIARE COMPORTAMENTI OMISSIVI O INADEMPIENZE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE.
02. TUTTE LE ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE DEVONO ESSERE REGOLARMENTE FIRMATE. LE FIRME DEVONO ESSERE AUTENTICATE NELLE FORME DI LEGGE, PENA L'INAMMISSIBILITA'.
03. IL COMUNE GARANTISCE L'ESAME DELLE ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE ENTRO TRENTA GIORNI DALLA RICEZIONE.

ART. 56 REFERENDUM CONSULTIVO

01. E' PREVISTO IL REFERENDUM CONSULTIVO SU QUESTIONI INTERESSANTI TUTTA LA COMUNITA' LOCALE, SU TEMI DI COMPETENZA DEL SINDACO, DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO. IL REFERENDUM PUO' ESSERE PROMOSSO:
 - A) DAL CONSIGLIO COMUNALE SE DELIBERATO A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI CHE LO COMPONGONO;
 - B) SU INIZIATIVA DEL 20% DEI CITTADINI ELETTORI.
02. SONO ESCLUSE DALLA CONSULTAZIONE REFERENDARIA LE SEGUENTI MATERIE:
 - A) REVISIONE DELLO STATUTO DEL COMUNE E DELLE AZIENDE SPECIALI;
 - B) TRIBUTI, TARIFFE, BILANCIO E ASSUNZIONE MUTUI;
 - C) ESPROPRIAZIONI PER PUBBLICA UTILITA';
 - D) DESIGNAZIONI, NOMINE E REVOCHE.
03. NON POSSONO ESSERE PROPOSTI REFERENDUM NE' POSSONO ESSERE RICEVUTE RELATIVE RICHIESTE, NEL PERIODO INTERCORRENTE TRA LA DATA DI INDIZIONE DEI COMIZI ELETTORALI A LIVELLO COMUNALE, REGIONALE O NAZIONALE E LA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI. IN OGNI CASO I REFERENDUM NON POSSONO AVER LUOGO IN COINCIDENZA CON ALTRE OPERAZIONI DI VOTO E LE CONSULTAZIONI REFERENDARIE NON POSSONO AVERE SCADENZE INFERIORI AD UN ANNO.
04. PER LA VALIDITA' DEL REFERENDUM E' NECESSARIA LA PARTECIPAZIONE DI ALMENO LA META' DEGLI AVENTI DIRITTO. LA PROPOSTA SI INTENDE ACCOLTA QUANDO ABBA RIPORTATO LA MAGGIORANZA DEI VOTI VALIDI.
05. IL SINDACO, VALUTATO L'ESITO FAVOREVOLE AL QUESITO REFERENDARIO, ENTRO SESSANTA GIORNI DEVE PROPORRE ALLA GIUNTA O AL CONSIGLIO, A SECONDA DELLA COMPETENZA, UN PROVVEDIMENTO AVENTE PER OGGETTO IL QUESITO SOTTOPOSTO AL REFERENDUM.
06. I QUESITI REFERENDARI DEBONO RISPONDERE AI PRINCIPI DELLA CHIAREZZA, SEMPLICITA', OMOGENEITA' ED UNIVOCITA'.

07. IL REGOLAMENTO PREVEDE ALTRESI' LE MODALITA' PER LA RACCOLTA E L'AUTENTICAZIONE DELLE FIRME DEI SOTTOSCRITTORI, PER LO SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI VOTO E LA LORO VALIDITA' PER L'ESITO DEL REFERENDUM.

08. TUTTI I CITTADINI ISCRITTI NELLE LISTE ELETTORALI DEL COMUNE HANNO DIRITTO DI PARTECIPARE AL REFERENDUM.

CAPO 02

ACCESSO, INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

ART. 57 PUBBLICITA' E ACCESSO AGLI ATTI, ALLE STRUTTURE E AI SERVIZI

01. TUTTI GLI ATTI DEL COMUNE SONO PUBBLICI, AD ECCEZIONE DI QUELLI RISERVATI PER ESPRESSA DISPOSIZIONE DI LEGGE E DI REGOLAMENTO O PER EFFETTO DI UNA TEMPORANEA E MOTIVATA DICHIARAZIONE DEL SINDACO CHE NE VIETI L'ESIBIZIONE. MOTIVI DEL DIVIETO POSSONO ESSERE IL DIRITTO ALLA RISERVATEZZA DELLE PERSONE, DI ENTI O IMPRESE E PIU' IN GENERALE SE SI RITENGA LA PUBBLICITA' PREGIUDIZIEVOLE ALL'AZIONE AMMINISTRATIVA DEL COMUNE.

02. ANCHE IN PRESENZA DEL DIRITTO ALLA RISERVATEZZA, IL SINDACO DEVE GARANTIRE AI SOGGETTI INTERESSATI LA VISIONE DEGLI ATTI RELATIVI AI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI LA CUI CONOSCENZA SIA NECESSARIA PER CURARE O DIFENDERE I LORO INTERESSI GIURIDICI.

03. PRESSO APPOSITO UFFICIO COMUNALE DEBONO ESSERE TENUTE A DISPOSIZIONE LE RACCOLTE DELLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA, DEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE E DEI REGOLAMENTI COMUNALI.

04. IL DIRITTO DI ACCESSO SI ESERCITA MEDIANTE ESAME ED ESTRAZIONE DI COPIA DEI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI, NEI MODI E CON I LIMITI INDICATI DA APPOSITO REGOLAMENTO.

05. LA RICHIESTA DI ACCESSO AI DOCUMENTI DEVE ESSERE MOTIVATA E IL LORO ESAME E' GRATUITO. IL REGOLAMENTO INDIVIDUA LE CATEGORIE DI DOCUMENTI SOTTRATTE ALL'ACCESSO PER LE ESIGENZE DI CUI AL SECONDO COMMA DELL' ARTT. 24 DELLA LEGGE N. 241/90 . NORME DI ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI RENDONO POSSIBILE L'INDIVIDUAZIONE DEI RESPONSABILI DEI PROCEDIMENTI.

06. AL FINE DI RENDERE EFFETTIVA LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALL'ATTIVITA' DELL'AMMINISTRAZIONE, IL COMUNE ASSICURA L'ACCESSO ALLE STRUTTURE ED AI SERVIZI, AGLI ENTI, ALLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO, ALLE ASSOCIAZIONI ED ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI RICONOSCIUTE MAGGIORMENTE RAPPRESENTATIVE DELL'ENTE.

ART. 58 DIRITTO DI INFORMAZIONE

01. L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE UTILIZZA I MEZZI DI COMUNICAZIONE PIU' IDONEI PER RENDERE CAPILLARMENTE DIFFUSA L'INFORMAZIONE.

ART. 59 DIRITTO DI INFORMAZIONE PER LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI

01. LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI RAPPRESENTATE ALL'INTERNO DEL COMUNE

HANNO DIRITTO DI INFORMAZIONI NELLE SEGUENTI MATERIE:

- A) LA STRUTTURA E IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI;
- B) LE INNOVAZIONI TECNOLOGICHE;
- C) L'ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO;
- D) LA POLITICA DEGLI ORGANICI E GLI AFFARI DEL PERSONALE;
- E) I PIANI DI PRODUTTIVITA', I PROGETTI E I PROGRAMMI, NONCHE' GLI INCENTIVI PER L'EFFICACIA DEI SERVIZI E DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA;
- F) IL BILANCIO PREVENTIVO E IL CONTO CONSUNTIVO;
- G) SU QUANTO ALTRO L'AMMINISTRAZIONE RITENGA DI DOVER ACQUISIRE IL LORO PARERE.

02. SU TALI MATERIE LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI SUDETTE POSSONO DARE PARERI NON VINCOLANTI PER L'AMMINISTRAZIONE DA ESPRIMERSI IN FORMA SCRITTA ENTRO SETTE GIORNI DALL'ACQUISIZIONE DEI DOCUMENTI.

ART. 60 DIFENSORE CIVICO

01. PRESSO LA COMUNITA' MONTANA DELLA GARFAGNANA, CONCORDEMENTE CON GLI ALTRI COMUNI CHE LA COMPONGONO, VIENE ISTITUITO L'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO, IL QUALE SVOLGE UN RUOLO DI GARANTE DELL'IMPARZIALITA' E DEL BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE COMUNALE, SEGNALANDO, ANCHE DI PROPRIA INIZIATIVA, GLI ABUSI, LE DISFUNZIONI, LE CARENZE ED I RITARDI DELLA AMMINISTRAZIONE NEI CONFRONTI DEI CITTADINI.

TITOLO 07

NORME FINALI E TRANSITORIE

ART. 61 ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO

01. IL PRESENTE STATUTO, ADOTTATO AI SENSI DI LEGGE, ENTRA IN VIGORE IL TRENTESIMO GIORNO SUCCESSIVO ALLA PUBBLICAZIONE SUL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE.
02. IL CONSIGLIO COMUNALE PROMUOVE LE INIZIATIVE PER ASSICURARE LA CONOSCENZA DELLO STATUTO DA PARTE DEI CITTADINI DEL COMUNE E DEGLI ENTI E PERSONE GIURIDICHE CHE VI HANNO SEDE.

ART. 62 REGOLAMENTI

01. I REGOLAMENTI PREVISTI DAL PRESENTE STATUTO, ESCLUSO QUELLO DI CONTABILITA' E QUELLO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI, SONO DELIBERATI ENTRO UN ANNO DALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLO STESSO.
02. SINO ALL'ENTRATA IN VIGORE DEI REGOLAMENTI DI CUI AL PRECEDENTE COMMA CONTINUANO AD APPLICARSI LE NORME DI REGOLAMENTI VIGENTI ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE STATUTO.

ART. 63 NORMA TRANSITORIA

01. L'ATTUALE STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEL COMUNE RESTA IN VIGORE FINO ALL'ADOZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'ORGANIZZAZIONE DEGLI

UFFICI E DEI SERVIZI REDATTO IN CONFORMITA' AI PRINCIPI ESPRESSI DAL
PRESENTE STATUTO.